



Senato della Repubblica

XVIII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 255

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici

Indice

1. DDL S. 255 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 255	5
1.3. Trattazione in Commissione	12
1.3.1. Sedute	13
1.3.2. Resoconti sommari	14
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	15
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 94 (pom.) dell'11/06/2019	16
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 176 (ant.) del 17/06/2020	20
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 182 (pom.) dell'08/07/2020	25
1.3.2.2. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	38
1.3.2.2.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 1 (ant.) del 04/07/2019	39
1.3.2.2.2. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 6 (ant.) del 15/01/2020	46
1.3.2.2.3. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 8 (pom.) del 03/06/2020	49
1.3.2.2.4. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 9 (pom.) del 24/06/2020	55
1.3.2.2.5. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 10 (pom.) del 01/07/2020	58
1.3.2.2.6. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 11 (pom.) del 21/10/2020	60
1.4. Trattazione in consultiva	62
1.4.1. Sedute	63
1.4.2. Resoconti sommari	64
1.4.2.1. 4 ^a (Difesa)	65
1.4.2.1.1. 4 ^a (Difesa) - Seduta n. 36 (pom.) del 23/07/2019	66
1.4.2.1.2. 4 ^a (Difesa) - Seduta n. 37 (pom.) del 30/07/2019	71

1. DDL S. 255 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 255

XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricazione dei giudici

Titolo breve: *Incarichi politici di magistrati*

Iter

21 ottobre 2020: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.255

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

Giacomo Caliendo ([FI-BP](#))

Cofirmatari

Salvatore Sciascia ([FI-BP](#)), **Giancarlo Serafini** ([FI-BP](#)), **Donatella Conzatti** ([FI-BP](#)), **Giuseppe Tommaso Vincenzo Mangialavori** ([FI-BP](#)), **Maria Rizzotti** ([FI-BP](#)), **Gilberto Pichetto Fratin** ([FI-BP](#)), **Lucio Malan** ([FI-BP](#)), **Roberta Toffanin** ([FI-BP](#)), **Emilio Floris** ([FI-BP](#)), **Maria Virginia Tiraboschi** ([FI-BP](#)), **Maria Alessandra Gallone** ([FI-BP](#)), **Andrea Causin** ([FI-BP](#)), **Alfredo Messina** ([FI-BP](#)), **Gabriella Giammanco** ([FI-BP](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **11 aprile 2018**; annunciato nella seduta n. 4 del 11 aprile 2018.

Classificazione TESEO

MAGISTRATI , INELEGGIBILITA' , INCOMPATIBILITA' ALLE CARICHE ELETTIVE AMMINISTRATIVE E DI GOVERNO

Articoli

DIVIETI (Artt.1, 2, 6, 10), DEPUTATI (Artt.1, 10), SENATORI (Artt.1, 10), PARLAMENTO EUROPEO (Artt.1, 10), ASSESSORI E ASSESSORATI COMUNALI (Artt.1, 2, 7, 10), ASSESSORI E ASSESSORATI PROVINCIALI (Artt.1, 2, 7, 10), ASPETTATIVA DAL SERVIZIO (Artt.1, 2, 4), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.2, 7), VICE MINISTRI E SOTTOSEGRETARI (Artt.2, 7), ENTI LOCALI (Art.3), ELEZIONI AMMINISTRATIVE (Art.3), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.3), ATTI NOTORI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (Art.3), PERSONALE FUORI RUOLO (Art.4), IMMISSIONE IN RUOLO (Artt.5, 6), COLLOCAMENTO A RIPOSO (Art.6), CORTE DI APPELLO (Art.6), AVVOCATURA DELLO STATO (Artt.6, 8), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Artt.6, 8), CONSIGLIERI PROVINCIALI (Art.9), CONSIGLIERI COMUNALI (Art.9), SINDACI DI

COMUNI (Art.9), GIUDICI ONORARI (Art.10), ELEZIONI REGIONALI (Art.11), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.12), ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE (Art.13), SANZIONI DISCIPLINARI (Artt.14, 15), ABROGAZIONE DI NORME (Art.15)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 1^a Sen. [Gelsomina Vono](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 4 luglio 2019) .

Sostituito da Sen. [Gianclaudio Bressa](#) ([Aut \(SVP-PATT, UV\)](#)) (dato conto della nomina il 15 gennaio 2020) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 2^a Sen. [Emanuele Pellegrini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 4 luglio 2019) .

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [1^a \(Affari Costituzionali\)](#) e [2^a \(Giustizia\)](#) in sede referente il 26 giugno 2018. Annuncio nella seduta n. 14 del 26 giugno 2018.

Pareri delle commissioni 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 14^a (Unione europea), Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 255

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 255

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CALIENDO**, **SCIASCIA**, **SERAFINI**, **CONZATTI**, **MANGIALAVORI**, **RIZZOTTI**, **PICHETTO FRATIN**, **MALAN**, **TOFFANIN**, **FLORIS**, **TIRABOSCHI**, **GALLONE**, **CAUSIN**, **Alfredo MESSINA** e **GIAMMANCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 2018

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto ad apportare significative modifiche alla normativa vigente in materia di cause di ineleggibilità e di incandidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e a quelle amministrative.

L'esigenza di una rivisitazione dell'attuale disciplina legislativa nasce non solo perché la normativa in vigore per le elezioni politiche non risulta adeguata ad assicurare quanto affermato anche dalla Corte costituzionale («deve riconoscersi - e non sono possibili dubbi in proposito - che i magistrati debbono godere degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino ... ma deve, del pari, ammettersi che le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetto per l'ordinamento costituzionale... Per la natura della loro funzione, la Costituzione riserva ai magistrati una disciplina del tutto particolare...: questa disciplina, da un lato assicura una posizione peculiare, dall'altro, correlativamente, comporta l'imposizione di speciali doveri. I magistrati, per dettato costituzionale (artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost.), debbono essere imparziali e indipendenti e tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento al fine di evitare che possa fondatamente dubitarsi della loro indipendenza ed imparzialità» - Corte costituzionale, sentenza n. 224 del 2009), ma anche per colmare una lacuna del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della legge 2 luglio 2004, n. 165, per le cariche elettive regionali.

La normativa da ultimo richiamata per gli enti locali e le regioni rende infatti possibile, in base alle previste cause di ineleggibilità e di incandidabilità, nonché alla disciplina dell'obbligo di aspettativa, il contemporaneo svolgimento delle funzioni politiche amministrative (di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere provinciale e comunale, di componente delle giunte provinciali e comunali, di presidente della regione, di assessore e consigliere regionale) e di quelle giudiziarie, sia pure in ambiti territoriali diversi (come segnalato anche dal Consiglio superiore della magistratura con la risoluzione del 28 aprile 2010).

Il magistrato che partecipi alle elezioni politiche o amministrative o assuma incarichi di governo nazionale o locale non può essere sfiorato nemmeno dal sospetto di aver strumentalizzato le proprie funzioni giudiziarie.

L'autonomia e l'indipendenza della magistratura, nel disegno costituzionale, sono strumentali per assicurare la funzione di garanzia imparziale della giurisdizione.

L'imparzialità che deve connotare il quotidiano agire del magistrato, anche sotto il profilo dell'immagine e non solo dell'essere, non attiene solo all'attività giurisdizionale, ma anche, e forse

soprattutto, ai comportamenti, incidenti o meno direttamente sull'attività giurisdizionale.

In base a tali principi, nella richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2009 le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetti per l'ordinamento costituzionale. Ne consegue la possibilità dell'imposizione di speciali doveri, con la possibilità di limitazioni sia in ordine alla candidabilità per quanto attiene all'elettorato passivo, sia in relazione al possibile ricollocamento in ruolo del magistrato alla cessazione dell'aspettativa.

L'intervento normativo proposto riguarda tutte le magistrature (ordinaria, amministrativa, contabile e militare) e, per alcune disposizioni, anche quella onoraria, non potendo dubitarsi che i principi di indipendenza e imparzialità riguardino tutti i magistrati, incidendo sulla qualità e su un connotato essenziale della giurisdizione. Proprio perché il dovere di imparzialità grava su un magistrato e coinvolge anche il suo operare da semplice cittadino, anche quando risulti collocato fuori ruolo per lo svolgimento di un compito tecnico, si prevede che le modifiche in tema di candidabilità e di accesso a cariche elettive siano applicabili anche ai magistrati collocati fuori dal ruolo organico.

L'articolo 1 prevede norme generali in tema di candidatura dei magistrati alle elezioni di ogni livello (Parlamento europeo, Parlamento nazionale, regioni, città metropolitane e comuni) stabilendo un divieto di candidatura nel territorio di competenza giurisdizionale dell'ufficio nel quale si esercitino le funzioni o si siano esercitate nei cinque anni antecedenti la data di accettazione della candidatura.

Anche la «Commissione dei saggi» nominata dal Presidente della Repubblica ha segnalato l'opportunità che un magistrato non possa candidarsi in un luogo in cui abbia esercitato la giurisdizione (a meno che, com'è logico, non sia cessato dall'appartenenza all'ordine giudiziario) e che non possa amministrare giustizia in un luogo in cui sia stato candidato.

Si prevede altresì che il magistrato debba trovarsi in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura in caso di elezioni anticipate o da sei mesi prima dell'accettazione della candidatura in casi di scadenza naturale della legislatura o della consiliatura.

Con le disposizioni degli articoli 2 e 4 viene fissato il principio che il magistrato debba essere collocato in aspettativa all'atto dell'assunzione di qualunque incarico di governo nazionale o locale e che l'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo del mandato elettorale o dell'incarico.

Con l'articolo 3 si prevede che la dichiarazione di accettazione della candidatura sia accompagnata dalla dichiarazione di non versare in nessuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di *status* dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo, prevedendo l'obbligatorietà dell'aspettativa per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che locale. L'aspettativa comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato.

L'articolo 5 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti al Parlamento nazionale o europeo, con la previsione che non possano mai essere assegnati ad un ufficio della regione in cui si sono presentati o che è ricompresa nella circoscrizione elettorale, che il ricollocamento avvenga nella funzione giudicante per cinque anni e con vincolo di funzioni collegiali per tale periodo, nonché con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo.

L'articolo 6 disciplina il ricollocamento dei magistrati eletti alla cessazione del mandato secondo modalità simili a quelle previste dall'articolo 5 e, in alternativa, la possibilità di essere inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato o in ruolo autonomo del Ministero della giustizia, nonché di essere collocati a riposo con possibilità di riscatto figurativo di cinque anni di servizio con contribuzione volontaria comprensiva anche degli oneri a carico dell'Amministrazione.

Con l'articolo 7 si disciplina il ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo nazionale, regionale o locale.

Con l'articolo 8 si prevede che entro sei mesi, con appositi regolamenti, siano disciplinati gli inquadramenti nei ruoli autonomi dell'Avvocatura dello Stato e del Ministero della giustizia previsti dall'articolo 6.

Con l'articolo 9 viene disciplinato in modo analogo a quanto previsto per le elezioni a parlamentare nazionale il ricollocamento in ruolo dei magistrati eletti negli enti territoriali.

Con l'articolo 10 sono previste cause di incandidabilità per i magistrati onorari e il divieto di esercitare le loro funzioni nel distretto di corte d'appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale ovvero in quello in cui esercitavano le funzioni alla data di accettazione della candidatura o della nomina.

Con l'articolo 11 viene dettata, secondo criteri analoghi a quelli descritti precedentemente, la disciplina transitoria per i magistrati in carica alla data di entrata in vigore della legge, con la previsione anche della possibilità di collocamento a riposo e riscatto figurativo a totale carico del richiedente fino a un massimo di cinque anni.

Con l'articolo 12 si introducono modifiche alla disciplina in materia di astensione e riconsiliazione dei giudici, in ragione della candidatura alle elezioni del magistrato o del suo incarico di governo nazionale, regionale o locale e della candidatura o di incarico ricoperto da una delle parti del giudizio. Con gli articoli 13 e 14 si prevede la sanzione disciplinare della perdita di anzianità non inferiore a tre anni rispettivamente per i magistrati ordinari e per i magistrati amministrativi, contabili e militari per l'accettazione della candidatura o per l'assunzione di incarichi in violazione di disposizioni di legge. L'articolo 15 reca una norma generale di abrogazione di tutte le disposizioni in contrasto con quelle introdotte con il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Candidabilità a cariche elettive e assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono essere candidati per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato o a quella di presidente della regione, consigliere regionale, presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o consigliere provinciale nelle medesime province se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale. I medesimi soggetti non possono essere candidati per l'elezione, a suffragio universale, alle cariche di sindaco metropolitano e di consigliere metropolitano se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale. I medesimi soggetti non possono altresì essere candidati per l'elezione alle cariche di sindaco, di consigliere comunale e di consigliere circoscrizionale o assumere l'incarico di assessore comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore regionale, avendo riguardo a sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nel territorio della regione.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso candidabili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa da almeno sei mesi. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, e nel caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale o comunale, non sono candidabili i magistrati che non siano in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in tutti i casi in cui i magistrati interessati hanno cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari.

Art. 2.

(Aspettativa per incarichi di governo e di assessore)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, sottosegretario regionale, assessore regionale o comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non siano collocati in aspettativa.

Art. 3.

(Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità)

1. La dichiarazione di accettazione della candidatura per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato o agli organi elettivi delle regioni nonché per le elezioni, a suffragio universale, agli organi degli enti locali, da parte di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, è corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità di cui alla presente legge, resa da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Sono comunque fatte salve le violazioni di natura penale.

2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Art. 4.

(Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo)

1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

Art. 5.

(Ricollocamento dei magistrati candidate non eletti)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e non eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio con competenza ricadente nel territorio della regione compresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura.

2. I magistrati di cui al comma 1:

a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza soltanto alle condizioni di cui al comma 4;

b) se già in servizio presso le procure generali presso gli organi di cui alla lettera a), nonché presso la procura nazionale antimafia sono ricollocati presso uno degli organi collegiali di cui alla lettera a) per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

3. I magistrati candidati e non eletti alla carica di presidente della regione, di sindaco, di consigliere regionale, comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nel distretto di corte di appello con competenza ricadente nel territorio della provincia o del comune per i quali hanno presentato la candidatura.

4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi da 1 a 3 è disposto nella funzione giudicante con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.

5. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

Art. 6.

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla

Camera dei deputati)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare a svolgere le funzioni svolte prima del mandato. Per il ricollocamento dei predetti magistrati si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dai regolamenti di cui all'articolo 8.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare e su loro richiesta, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:

a) essere ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono comunque esercitare successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni. I magistrati già in servizio presso le relative procure generali nonché presso la procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo;

b) essere inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1;

c) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti a incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2;

d) essere collocati a riposo, con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

3. Le richieste di cui al comma 2, a pena di decadenza dall'impiego, devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato.

4. Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del comma 3 si considera cessato dall'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7.

(Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo nazionale, regionale o locale)

1. Ai magistrati nominati Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, alla cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.

2. Ai magistrati nominati assessore regionale, sottosegretario regionale o assessore comunale, all'atto della cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9.

Art. 8.

(Ricostruzione della carriera)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a disciplinare l'inquadramento dei magistrati di cui agli articoli 6, comma 2, lettera b), 7 e 11, comma 1, lettera b), nell'Avvocatura dello

Stato e alla conseguente ricostruzione delle carriere, tenuto conto della Tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, annessa al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a disciplinare l'inquadramento dei magistrati di cui agli articoli 6, comma 2, lettera c), 7 e 11, comma 1, lettera c), in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia. Il regolamento disciplina le modalità di tale inquadramento, nonché le funzioni cui esso è finalizzato, con priorità per mansioni di studio e ricerca e per la destinazione alle candidature presso enti od organismi internazionali, in cui si richieda la presenza di magistrati italiani.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9.

(Ricollocamento dei magistrati elettinegli enti territoriali)

1. I magistrati eletti alla carica di presidente della regione, sindaco, consigliere regionale, consigliere comunale o circoscrizionale, una volta cessati dal mandato, non possono per i successivi cinque anni prestare servizio in un distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. Una volta ricollocati in ruolo tali magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai magistrati cessati dalla carica di presidente della provincia, di consigliere provinciale, di sindaco metropolitano o di consigliere metropolitano avendo riguardo ai distretti di corte di appello in cui è compreso, in tutto o in parte, il territorio della provincia o della città metropolitana.

2. I magistrati di cui al comma 1 sono ricollocati nella funzione giudicante e con vincolo dell'esercizio di funzioni collegiali per un periodo di cinque anni, anche in caso di trasferimento ad altro ufficio.

Art. 10.

(Disciplina applicabile alla magistraturaonoraria)

1. I magistrati onorari non possono essere candidati per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato, presidente della regione, sindaco, consigliere regionale, comunale o circoscrizionale nelle circoscrizioni elettorali comprese, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni nei dodici mesi precedenti la data di accettazione della candidatura.

2. I magistrati onorari candidati e non eletti alle cariche di cui al comma 1 e i magistrati onorari cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, sottosegretario regionale o assessore regionale o comunale non possono esercitare, per un periodo di cinque anni, le loro funzioni, né essere assegnati a qualsiasi titolo ad un ufficio giudiziario ricadente nel distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo alla data di accettazione della candidatura o di assunzione del mandato o della carica.

Art. 11.

(Disciplina transitoria)

1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato di parlamentare europeo, di senatore, di deputato, di presidente della regione, di consigliere regionale, di sindaco o di consigliere metropolitano, di presidente della provincia o di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale o dell'incarico di governo nazionale, regionale o locale, su loro richiesta,

sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:

- a) essere ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali o, avendone già i requisiti, presso gli uffici della Corte di cassazione, della procura generale presso la Corte di cassazione e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di tre anni;
- b) essere inquadrati nell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1;
- c) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2;
- d) essere collocati a riposo, con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12.

(Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici)

- 1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nei cinque anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o locale».
- 2. All'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, dopo la parola: «g)» sono aggiunte le seguenti: «e g-bis)».
- 3. All'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: «5-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nei cinque anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o locale».
- 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

(Sanzioni disciplinari per i magistrati ordinari)

- 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Si applica una sanzione non inferiore alla perdita di anzianità per anni due per l'accettazione della candidatura alle cariche di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato e alle cariche elettive delle regioni e degli enti locali, nonché per l'assunzione di incarichi di governo nazionale, regionale e locale in violazione di disposizioni di legge».

Art. 14.

(Sanzioni disciplinari per i magistrati amministrativi, contabili e militari)

- 1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili e militari.

Art. 15.

(Abrogazioni)

- 1. È abrogata qualsiasi norma, anche speciale, in contrasto con le disposizioni della presente legge.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 255

XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici

Titolo breve: *Incarichi politici di magistrati*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 94 \(pom.\)](#)

11 giugno 2019

1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) in sede referente

[N. 1 \(ant.\)](#)

4 luglio 2019

[N. 6 \(ant.\)](#)

15 gennaio 2020

[N. 8 \(pom.\)](#)

3 giugno 2020

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 176 \(ant.\)](#)

17 giugno 2020

1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) in sede referente

[N. 9 \(pom.\)](#)

24 giugno 2020

[N. 10 \(pom.\)](#)

1 luglio 2020

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 182 \(pom.\)](#)

8 luglio 2020

1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) in sede referente

[N. 11 \(pom.\)](#)

21 ottobre 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 94 (pom.) dell'11/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019
94ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 19,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il presidente **OSTELLARI** introduce l'interrogazione n. 3-00770 dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.

Il rappresentante del GOVERNO segnala che con l'atto di sindacato ispettivo n. 3-00770 l'interrogante, nel richiamare l'articolo 7 comma 5 del decreto legge n. 148 del 2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 172/2017, norma fortemente voluta dal Ministro Orlando con cui si stabilisce la gratuità degli alloggi collettivi di servizio per gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria, ed il successivo intervento della Direzione Generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che, revocando le disposizioni già impartite sulla gratuità degli alloggi in linea con la summenzionata norma, ne ha riconosciuto l'onerosità disponendo il recupero delle somme arretrate, chiede di sapere che cosa intenda fare il Ministro della Giustizia per garantire il pieno rispetto della normativa vigente e mantenere la gratuità dell'alloggio per i poliziotti penitenziari. Preliminarmente osserva che il pernottamento in caserma degli agenti del Corpo, dovuto alle turnazioni, è da sempre stato gratuito e resta tale.

La gratuità, tuttavia, si riferisce solo al tempo strettamente necessario all'espletamento dei compiti istituzionali, esauriti i quali, il posto letto dovrà essere lasciato libero da ogni effetto personale. Resta dovuta, invece, la corresponsione dei soli oneri accessori (consumi di acqua, luce, riscaldamento) eccetto il canone, nei soli casi in cui l'utilizzo delle camere di pernottamento sia esclusivo e continuativo.

Evidenzia che il medesimo trattamento vige per gli appartenenti alle altre Forze Armate e alla Guardia di Finanza.

La lettera circolare 7 gennaio 2019, diramata dalla Direzione generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ha avuto la funzione di porre fine ai dubbi interpretativi dovuti a un'erronea stima in cui il legislatore del 2017 era evidentemente incorso rispetto al numero degli alloggi interessati dal Decreto Legge 16 ottobre 2017 n. 148 (800, invece di oltre 4.400), pacificamente evincibile dall'assoluta inadeguatezza della copertura finanziaria prevista in

ragione di soli € 345.600,00, a fronte della copertura totale che, se rapportata al numero effettivo di alloggi, avrebbe dovuto ammontare ad € 1.900.000,00.

Del resto, la correttezza tecnica di tale assunto trova conforto nel parere reso nell'aprile dello scorso anno dall'Ufficio Legislativo secondo cui: "il legislatore del 2017, nello specificare la gratuità di servizio di pernottamento in caserma di cui al più volte citato art. 8, comma 4, dell'ordinamento del Corpo di Polizia penitenziaria, ha altresì previsto una specifica copertura finanziaria (al comma 6 dell'art. 7 del D.L. n. 148/2017) per gli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti all'applicazione della norma che ha introdotto la gratuità".

Precisa che tali dubbi avevano cautelativamente indotto a sospendere la riscossione degli oneri accessori dovuti per l'uso degli alloggi collettivi di servizio a partire dal 16 ottobre 2017, ma non ad abolire tale pagamento.

Pertanto, il provvedimento citato, con decorrenza dal mese di febbraio 2019, non ha fatto altro che ripristinare la trattenuta mensile ordinaria per i suddetti oneri.

Inoltre, per recuperare le quote arretrate, che si aggirano, in media, sui 300-400 euro, è stata concessa al personale la possibilità, su richiesta, di una dilazione di pagamento fino a un massimo di 36 rate, mentre le trattenute mensili per l'utilizzo variano da circa 18 euro fino ad un massimo di 40 euro.

Da ultimo, evidenzia che, proprio allo scopo di corrispondere quanto più possibile alle esigenze della Polizia penitenziaria, con nota dello scorso 17 maggio, a far data dal mese di giugno, e per la durata di quattro mesi, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha disposto la sospensione della riscossione degli oneri accessori relativi al periodo ricompreso tra il 16.10.2017 ed il 31.12.2018, nell'ottica di reperire *medio tempore* i fondi necessari ad avviare al pagamento degli arretrati da parte dei concessionari.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta.

Il presidente [OSTELLARI](#) introduce l'interrogazione n. 3-00776 da egli stesso presentata dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.

Il rappresentante del GOVERNO evidenzia che con l'atto di sindacato ispettivo in discussione, l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative intenda adottare il Ministro di Giustizia per consentire un funzionamento ottimale ed efficiente della Corte d'Appello di Venezia e del sistema giudiziario veneto attraverso il potenziamento degli organici a garanzia dello stato di diritto e della sicurezza dei cittadini.

Preliminarmente segnala l'impegno profuso dall'Amministrazione per compensare il progressivo depauperamento del personale determinatosi a seguito della interruzione dei concorsi per quasi un ventennio: le linee d'azione intraprese sul punto dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero di Giustizia, sono state indirizzate a migliorare la funzionalità degli uffici giudiziari mediante il ricorso, in forza delle normative intervenute, a tutte le soluzioni disponibili per incrementare le risorse umane, e ricorda che la Corte d'Appello di Venezia si è giovata di nuove assunzioni, attuate sia con le procedure di mobilità, obbligatoria o volontaria, che si sono succedute negli ultimi anni, sia mediante concorso pubblico.

A seguito del decreto ministeriale del 14 febbraio 2018, la dotazione organica delle cancellerie e segreterie giudiziarie degli uffici del distretto di Venezia, è stata incrementata di 110 posti di assistente giudiziario, che è dunque passata da 342 unità a 452.

Purtuttavia essendo convinzione del Ministro che necessiti assicurare a tutti gli uffici giudiziari risorse di personale adeguate a fronteggiare gli onerosi carichi di lavoro, anche sotto il profilo della suddivisione delle qualifiche rivestite, comunica che con la legge 30 dicembre 2018 n.145 il Ministero è stato autorizzato, in aggiunta alle capacità assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere con contratto a tempo indeterminato personale amministrativo non dirigenziale, nell'arco del triennio 2019 - 2021, per un contingente di circa 3.000 unità.

Assicura che nell'ambito di tali misure saranno tenute in debita considerazione le esigenze degli uffici

del distretto della Corte d'appello di Venezia.

Inoltre con specifico riguardo al personale di magistraturasottolinea che l'aumento della dotazione organica della magistratura si pone come momento essenziale nel perseguimento dell'obiettivo politico-istituzionale di questo Ministero per rendere più efficiente ed efficace il servizio di giustizia. La convinzione che tale obiettivo non possa trovare compiuta attuazione senza adeguate risorse umane comporta come conseguenza la necessità di dotare l'ordine giudiziario di ulteriori consistenti professionalità che, distribuite tra merito e legittimità, garantiscano un'azione più efficace e confacente alle esigenze di sviluppo del Paese.

Rappresenta che l'articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. legge di bilancio per l'anno 2019) ha previsto l'aumento del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria di 600 unità, disponendo che la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991 n. 71 - da ultimo modificata dall'articolo 6 del decreto legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197 - è sostituita dalla tabella 2 allegata alla citata legge.

Il medesimo articolo ha stabilito, inoltre, che con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari.

Orbene trasmesso nel mese di febbraio lo schema di decreto ministeriale per la rideterminazione della pianta organica degli uffici di legittimità al Consiglio Superiore della Magistratura per il dovuto parere, è stato istituito il 27 febbraio 2019 un tavolo tecnico per la rideterminazione delle piante organiche degli uffici di merito, il cui lavoro sta procedendo speditamente.

Pertanto v'è l'impegno, nell'ambito della già avviata procedura di revisione delle piante organiche dei magistrati a dare giusto riconoscimento alle esigenze rappresentate da tutti gli uffici giudiziari, non ultimi quelli del distretto giudiziario di Venezia.

Il presidente [OSTELLARI](#) (L-SP-PSd'Az), in qualità di presentatore dell'interrogazione, si dichiara soddisfatto della risposta.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ringraziato il sottosegretario Ferraresi per la sua presenza, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati

(174) Nadia GINETTI ed altri. - Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati

(229) Nadia GINETTI ed altri. - Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'articolo 609-septies e dall'articolo 612-bis del codice penale

(295) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 609-septies del codice penale in materia di querela della persona offesa per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater del medesimo codice

(335) BERTACCO ed altri. - Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti

(548) Valeria FEDELI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne

(662) Stefania PUCCIARELLI ed altri. - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta pomeridiana del 7 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è concluso nella giornata di oggi il ciclo di audizioni. Dopo un breve dibattito, propone di individuare il disegno di legge n. 1200 come testo base e di fissare il termine per gli emendamenti e gli ordini del giorno per martedì 18 giugno, alle ore 15.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) comunica infine che nel corso delle audizioni svoltesi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [VALENTE](#) (PD) chiede chiarimenti in merito al disegno di legge sulla magistratura onoraria preannunciato dal Governo.

Il sottosegretario FERRARESI assicura che sarà presentato a breve alle Camere il disegno di legge governativo relativo alla materia in questione.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) chiede che venga calendarizzata al più presto la sua proposta di legge sulla disciplina dei rapporti tra magistratura e politica.

Il [PRESIDENTE](#) informa che la questione sarà posta all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza di giovedì 13 giugno.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [OSTELLARI](#) comunica che nel corso delle audizioni svoltesi il 9 maggio, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 812 e 835 in materia di lite temeraria, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 19,45.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 176 (ant.) del 17/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2020
176ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 10,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice **D'ANGELO** (M5S) preannuncia l'invio al Presidente della Commissione, a nome del prescritto numero dei senatori, della comunicazione di cui all'articolo 35, comma 2, affinché i disegni di legge oggi in discussione in sede redigente siano discussi e votati dall'Assemblea.

Invita poi la Presidenza a dare assicurazioni in ordine al celere esaurimento della sede referente sul disegno di legge n. 812, per il quale va previsto il prima possibile il conferimento del mandato al relatore, che sbloccerebbe anche la trattazione in Assemblea del già licenziato disegno di legge n. 835.

Il **PRESIDENTE** prende atto della comunicazione ed attende che la prescritta corrispondenza gli pervenga con i nominativi dei senatori richiedenti la rimessione alla sede referente dei disegni di legge nn. 1686 e 1699. Quanto all'andamento dei lavori, avverte che già l'apposizione della questione di fiducia in Assemblea ha stravolto la programmazione della Commissione oggi (aggiungendosi alla sconvocazione delle Commissioni riunite sul disegno di legge n. 255, con il conseguente rinvio di una settimana del termine per la presentazione dei relativi emendamenti, che con comunicazione resa ai Gruppi è stato fissato alle ore 12 di venerdì 26 giugno 2020). In assenza di nuove apposizioni della questione di fiducia, nella seduta di domattina alle 9 è previsto il seguito dell'esame in sede referente del sollecitato disegno di legge n. 812 sulla diffamazione.

Il sottosegretario GIORGIS coglie l'occasione per condividere le considerazioni sulla necessità di un confronto costruttivo, tra maggioranza ed opposizione, affacciate in Assemblea dai senatori Caliendo ed Ostellari: ritiene di averne ravvisati gli estremi già nella disponibilità offerta dalla Commissione e da tutti i suoi componenti, nell'esame del disegno di legge n. 1786, nonché nell'estrema professionalità e competenza con cui i relatori hanno disimpegnato il relativo ruolo. Si ripromette di valorizzare tale profilo del dibattito parlamentare anche in futuro, riaffermando la convinzione che la forza delle idee e delle proposte può avere uno spazio importante, nel dialogo tra Governo e Parlamento.

Il **PRESIDENTE** si fa portavoce dell'apprezzamento di tutta la Commissione per gli intendimenti testé espressi.

IN SEDE REDIGENTE

(1686) OSTELLARI ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»

(1699) FARAONE ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale "Enzo Tortora" in memoria delle vittime degli errori giudiziari»

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore **DAL MAS** (*FIBP-UDC*) illustra i disegni di legge in titolo di contenuto pressoché identico: essi prevedono l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari. Il disegno di legge n.1686, di iniziativa del senatore Ostellari e altri, e il disegno di legge n. 1699, di iniziativa del senatore Faraone e altri, si compongono di un solo articolo, che prevede l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari (Giornata nazionale "Enzo Tortora" in memoria delle vittime degli errori giudiziari nell'Atto Senato n. 1699), individuandola nella giornata del 17 giugno; ciò in ricordo del giorno in cui, nel 1983, fu arrestato Enzo Tortora, ingiustamente accusato di reati ai quali, successivamente, risultò del tutto estraneo.

Tale giornata non determinerebbe gli effetti civili previsti dalla legge n. 260 del 1949. La disposizione prevede poi la possibilità da parte degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, di promuovere iniziative finalizzate a sensibilizzare gli alunni sul valore della libertà, della dignità personale e della presunzione di non colpevolezza ("presunzione di innocenza", nell'Atto Senato n. 1699). Essa - nella sensibilizzazione collettiva - dovrebbe essere assunta quale regola di giudizio, oltreché quale regola di trattamento, di coloro che sono ristretti in custodia cautelare prima e durante lo svolgimento del processo sul significato della ricorrenza, anche attraverso attività legate alle peculiari tradizioni locali; ciò dovrebbe valere anche per il principio del giusto processo, quale unico strumento volto a garantire, entro tempi ragionevoli, l'accertamento della responsabilità penale in contraddittorio tra le parti e davanti a un giudice terzo ed equidistante tra accusa e difesa. Infine la disposizione è volta al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, impegnate a garantire la riduzione al minimo degli errori giudiziari: in tale ambito, possono essere altresì organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, nonché iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime degli errori giudiziari. Queste iniziative sarebbero organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 1a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo, parere non ostativo sugli emendamenti 1.0.1, 2.1, 2.2 e 2.3, non ostativo con raccomandazione sull'emendamento 1.58)

La relatrice **VALENTE** (*PD*) illustra il decreto-legge in titolo, per le parti di competenza. L'articolo 2 (Sanzioni e controlli) introduce una disciplina sanzionatoria destinata a trovare applicazione nei casi di inosservanza delle misure di contenimento previste dal decreto-legge in esame, nonché dai decreti e

dalle ordinanze emanati in attuazione del medesimo. Le sanzioni così introdotte assistono le previsioni (recate dall'articolo 1) sulle misure di contenimento della cosiddetta "fase due", che vertono su: la libertà di circolazione; la quarantena; la libertà di riunione e la compresenza in luoghi pubblici; le funzioni religiose; le attività didattiche e formative; le attività economiche, produttive e sociali, con attribuzione alle Regioni del compito di calibrare protocolli e linee guide.

Più nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 2 stabilisce, in via generale, che la violazione delle suddette misure è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria già prevista (nella cosiddetta "fase uno") dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 (da 400 a 3000 euro): esso è però qui richiamata per rinvio mobile. Però, in sede di conversione in legge (il decreto-legge n. 19 del 2020 è stato convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2020), il Parlamento è intervenuto sul massimo edittale della sanzione, riducendolo da 3.000 a 1.000 euro: pertanto la modifica della sanzione pecuniaria (con il nuovo limite massimo di 1.000 euro) riguarda anche l'illecito amministrativo qui in esame. Si pone peraltro - sia con riguardo all'illecito di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 19 del 2020, sia in relazione all'illecito di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 - il problema di determinare se il nuovo e più favorevole limite edittale debba trovare applicazione anche con riguardo ai fatti antecedentemente commessi. Il nuovo limite sembrerebbe dover trovare applicazione alla luce del recente riconoscimento, nella giurisprudenza costituzionale, della operatività, in rapporto alle sanzioni amministrative punitive, del principio di retroattività della *lex mitior*, fondato sugli articoli 3 e 117, comma 1 della Costituzione, in relazione all'articolo 7 Cedu (Corte costituzionale, sentenza n. 63 del 2019): del resto, è stata questa la posizione espressa dal relatore - e sostenuta dal Governo - in sede di parere contrario all'emendamento del senatore Pellegrini 4.12 al disegno di legge n. 1786 (quando, nel dichiarare inopportuna l'estensione del principio, di natura penalistica, della retroattività della legge più favorevole "per tutte le sanzioni amministrative", il relatore sostenne che la retroattività della *lex mitior* è stata già riconosciuta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 63 del 2019 "per le sanzioni amministrative di natura punitiva").

Anche qui, come in precedenza, la sanzione amministrativa opera "salvo che il fatto costituisca reato"; anche qui, la clausola di salvaguardia non opera in riferimento al reato di cui all'articolo 650 del codice penale. Non trova quindi applicazione la contravvenzione per l'inosservanza degli ordini dell'autorità, punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro (precedentemente prevista dal decreto-legge n. 6 del 2020, abrogato dal decreto-legge n. 19). Pertanto, chi viola le misure di contenimento non incorrerà nella contravvenzione di inadempimento di ordine legittimo dell'autorità amministrativa, ma (salvo reato diverso) solo nel predetto illecito amministrativo.

È opportuno, infatti, ricordare che, il citato articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 esclude che la violazione delle misure di contenimento ivi previste comporti l'applicazione della pena prevista dall'articolo 650 del codice penale mentre, al contrario, l'illecito amministrativo rimane assorbito in altra eventuale figura di reato integrata con il medesimo fatto (ad esempio, i delitti di lesioni personali, omicidio o epidemia). Si osserva, poi, che le disposizioni in esame operano un rinvio di carattere generale alle violazioni "dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto", possibilmente introdotte, quindi, non solo dal Governo, ma anche da autorità regionali o locali. Sempre il comma 1 prevede che nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applichi altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede, poi, che le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre quelle per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Quanto all'accertamento delle violazioni e al pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (anch'esso modificato in sede di conversione in legge).

Inoltre, prevede ancora il comma 2 che: all'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni; il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata,

in sede di sua esecuzione; in caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Si segnala, peraltro, che le disposizioni menzionate concernenti le competenze del Prefetto e delle autorità regionali e locali quanto all'irrogazione delle sanzioni, la chiusura provvisoria dell'attività o del servizio fino a 5 giorni, così come il raddoppio della sanzione pecuniaria e l'applicazione nella misura massima della sanzione interdittiva accessoria per la "reiterata violazione della medesima disposizione", confermano quanto stabilito da analoghe previsioni recate dall'articolo 4 del decreto-legge n. 19.

Ai sensi del comma 3, salvo che il fatto integri un delitto colposo contro la salute pubblica (articolo 452 del codice penale) - compresa l'epidemia - o comunque un più grave reato (doloso o colposo che sia), l'inosservanza della quarantena (di cui all'articolo 1, comma 6) è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265", cioè con l'arresto da 3 a 18 mesi e con l'ammenda da 500 a 5.000 euro (pene così modificate dall'articolo 4, comma 7 del decreto-legge n. 19).

Tale disposizione reca misure analoghe a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 19. Si deve tuttavia osservare che il comma 3 in esame fa riferimento all'inosservanza della quarantena di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto-legge n. 33, che disciplina tale fattispecie in maniera difforme rispetto all'articolo 1, comma 2, lettera e) del decreto-legge n. 19, sia con riguardo ai profili della autorità competente a disporre la misura sia in relazione alla durata (si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 1). La sanzione è quindi individuata attraverso un rinvio alla pena prevista per il reato contravvenzionale dell'inosservanza "di un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo" di cui all'art. 260 del Testo unico delle leggi sanitarie, così come modificato dal comma 7 dell'articolo 4, del decreto-legge n. 19. Essa consiste dunque nell'arresto da 3 mesi a 18 mesi e nell'ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Con riguardo all'illecito penale dell'inosservanza della quarantena, si ricorda che la comminatoria delle pene congiunte dell'arresto e dell'ammenda esclude la possibilità dell'oblazione. Trattandosi di contravvenzione, potrà essere commessa con dolo o anche solo con colpa.

Quanto ai rapporti con altre figure di reato, la nuova contravvenzione trova applicazione salvo che il fatto integri un delitto colposo contro la salute pubblica (articolo 452 del codice penale) - compresa l'epidemia - o comunque un più grave reato (doloso o colposo che sia). L'articolo 452 del codice penale stabilisce le pene per le condotte colpose relative alle fattispecie di procurata epidemia (articolo 438 del codice penale) e di avvelenamento delle acque o sostanze alimentari (articolo 439 del codice penale). In particolare «chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni» è punito, se la condotta è colposa, con la pena della reclusione da uno a cinque anni (mentre se la condotta è dolosa con l'ergastolo ex articolo 438). Rispetto al delitto di epidemia, in particolare, la contravvenzione si pone in un rapporto di gravità progressiva, sotto il profilo dell'entità del pericolo per la salute pubblica. L'epidemia colposa sarà configurabile, in luogo della contravvenzione in esame, se e quando si accerti che la condotta dell'agente ha cagionato il contagio di una o più persone e la possibilità di una ulteriore propagazione della malattia rispetto a un numero indeterminato di persone. Si segnala, infine, che l'articolo 4, comma 7, del decreto-legge n. 19 modifica l'articolo 260 del Testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) per inasprire le pene ivi previste per il reato contravvenzionale dell'inosservanza "di un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo". La novella ha introdotto le seguenti pene: l'arresto da 3 mesi a 18 mesi, in luogo dell'attuale arresto fino a sei mesi; l'ammenda da 500 a 5.000 euro, in luogo dell'attuale ammenda da 40.000 a 800.000 lire. Resta invariata la previsione dell'aumento di pena se il fatto è commesso da persona "che esercita una professione o un'arte sanitaria".

Si segnalano, poi, tra quelli trasmessi, gli emendamenti 1.58, 1.0.1, 2.1, 2.2 e 2.3, di competenza della Commissione.

L'emendamento 1.58 sanziona come illecito ai sensi del comma 1 il mancato rispetto del contenuto dei protocolli o delle linee guida regionali (o, in assenza, regionali), che il comma 14 dell'articolo 1 prevede per le attività economiche, produttive e sociali: esse devono svolgersi prevenendo o riducendo il rischio di contagio e l'emendamento richiede che si assicurino "adeguati livelli di protezione".

L'emendamento 1.0.1, nel disporre il tampone faringeo ad una parte della popolazione, attribuisce alle forze di polizia potere di controllo in funzione preventiva e repressiva di delitti colposi o dolosi contro l'incolumità pubblica, compresi i citati delitti di cui agli articoli 438 e 452 del codice penale.

L'emendamento 2.1 attenua l'automaticità della sanzione dell'articolo 2 comma 1 per l'attività d'impresa, prevedendo che vi sia una previa prescrizione formulata dall'autorità che sia rimasta inadempita.

L'emendamento 2.2 prevede che solo casi di particolare gravità e pericolo immediato facciano scattare la chiusura provvisoria necessaria per evitare la reiterazione o la prosecuzione della violazione.

Infine, l'emendamento 2.3 attiene ai proventi delle sanzioni pecuniarie così ricavati: saranno introitati dallo Stato solo se le violazioni saranno accertate da agenti dello Stato, altrimenti seguiranno l'appartenenza all'ente territoriale del soggetto accertatore.

Propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo ed ostativo su tutti gli emendamenti esaminati.

La seduta, sospesa alle ore 11,10, è ripresa alle ore 11,20.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*), in sede di dichiarazioni di voto, critica l'opinione espressa dalla senatrice Valente perché, a suo dire, verrebbero a confondersi aspetti tecnici con aspetti politici e preannuncia pertanto il voto sfavorevole al parere prospettato.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*M5S*) nella proposta della senatrice Valente ravvisa un limite, in riferimento all'emendamento 1.58, proponendo semmai di apportare delle modifiche migliorative piuttosto che disporre un esito ostativo.

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) ribadisce il proprio parere ostativo sugli emendamenti esaminati, ad eccezione dell'emendamento 1.58, nel quale suggerirebbe una raccomandazione volta a modificare il riferimento sanzionatorio pecuniario con il ripristino delle condizioni di sicurezza mediante sanzioni in forma specifica.

Accertata la presenza del numero legale, il parere così formulato dalla Relatrice, pubblicato in allegato, è posto ai voti e, dopo prova e controprova, risulta approvato.

La seduta termina alle ore 11,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1812

La Commissione giustizia, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sul testo.

Esaminati altresì gli emendamenti, per quanto di propria competenza, esprime parere ostativo sugli emendamenti 1.0.1, 2.1, 2.2 e 2.3, mentre sull'emendamento 1.58 il parere non ostativo è accompagnato dalla raccomandazione a prevedere una sanzione in forma specifica, volta a ripristinare le condizioni di sicurezza.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 182 (pom.) dell'08/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2020
182ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1686) OSTELLARI ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»

(1699) FARAONE ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale "Enzo Tortora" in memoria delle vittime degli errori giudiziari»

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto della presentazione dell'emendamento 1.1 (pubblicato in allegato al resoconto), integralmente sostitutivo dell'unico articolo del disegno di legge n. 1686, già assunto a testo base. Avverte anche che i senatori [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), [MODENA](#) (FIBP-UDC), [DE BERTOLDI](#) (Fdl) e [NASTRI](#) (Fdl) hanno espresso l'intenzione di aggiungere la propria firma al predetto disegno di legge.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) difende l'emendamento a sua firma, tuttavia rendendosi disponibile a cercare un accordo con i proponenti del disegno di legge. La proposta di legge è, a suo parere, pericolosa perché aumenta il rischio di strumentalizzazioni; alla collettività potrebbe arrivare il messaggio sbagliato secondo cui, in questo paese, la magistratura si atteggia a persecutore giudiziario.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) difende invece il fondamento del disegno di legge ricordando come - quando si è parlato di vittime del terrorismo o della mafia istituendo le relative giornate commemorative - si è sempre fatto ricorso al coinvolgimento dei giovani nelle scuole, conformemente a quanto proposto dall'odierno disegno di legge. Auspica pertanto che il governo dia parere contrario all'emendamento, ricordando che l'obiettivo del disegno di legge è difendere i valori costituzionali dell'imparzialità, della terzietà del giudice, del giusto processo, della presunzione di non

colpevolezza: non si tratta - a suo dire - di un disegno di legge punitivo nei confronti dell'ordinamento giudiziario.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*M5S*) difende la propria contrarietà all'istituzione di una giornata nazionale in difesa delle vittime degli errori giudiziari: soprattutto in un periodo di cui la magistratura è già sotto attacco, agli occhi dell'opinione pubblica, l'istituzione di tale giornata commemorativa finirebbe per indebolire ancora di più questo potere dello Stato.

La senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) interviene condividendo l'opinione espressa dei senatori Crucioli e Mirabelli e paventa il rischio, insito nella costituzione di una giornata contro le vittime degli errori giudiziari, di presentare sotto un'angolatura sbagliata il potere giudiziario, finendo con l'accentuare il contrasto tra cittadini e magistratura.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) condivide l'opinione del senatore Caliendo, ricordando come l'obiettivo del disegno di legge sia solo quello di divulgare il contenuto della Costituzione (articoli 27 e 111) nelle scuole: ciò per consentire alle giovani generazioni di ispirarsi - nella loro vita di cittadini - a tali principi, come si è già fatto attraverso la introduzione delle ore formative di educazione civica. Auspica quindi una approvazione del testo condivisa, perché non crede che tale previsione legislativa possa minare i rapporti tra poteri dello Stato: a minare la fiducia dei cittadini, semmai, è una serie di vicende, di cui hanno parlato le cronache, relative a clamorosi errori giudiziari.

Il relatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) ricorda come esista già nel nostro ordinamento una legge che tutela i danni della ingiusta detenzione, così come c'è già una giornata nazionale della legalità; l'obiettivo del disegno di legge è da inquadrare all'interno di questo perimetro ideologico e culturale, attraverso il tentativo di creare una coscienza nei giovani tesa al rispetto della legalità e della Costituzione. La base dei valori da affermare deve essere l'articolo 111 della Costituzione: valori nei quali si dovrebbe rispecchiare l'intero arco costituzionale a prescindere dall'appartenenza ai gruppi politici. Poiché non vede il rischio che si venga a fomentare uno scontro tra società civile e magistratura, attraverso l'approvazione di questo disegno di legge, esprime parere contrario all'emendamento proposto.

Il sottosegretario FERRARESI esprime parere favorevole all'emendamento 1.1.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) interviene auspicando che si possa giungere ad una approvazione condivisa del disegno di legge, ma dissentendo da ricostruzioni che possano mettere sullo stesso piano le vittime degli errori giudiziari con le vittime del terrorismo o con le vittime della persecuzione del popolo ebraico.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è stata chiusa ormai la fase procedurale della discussione sull'emendamento 1.1 ed invita a procedere al voto: si tratta di votare un semplice emendamento e poi di giungere alla conclusione dell'iter procedimentale nella giornata odierna.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) preannuncia il proprio voto favorevole all'emendamento, paventando il rischio di una delegittimazione della magistratura; ritiene inoltre che - piuttosto di istituire delle giornate celebrative che sarebbero del tutto inutili - bisognerà intervenire semmai sul processo penale.

Il senatore [MALLEGNI](#) (*FIBP-UDC*) difende l'istituzione della giornata in favore delle vittime degli errori giudiziari ricordando, in prima persona, la propria esperienza di vittima di un'ingiusta detenzione: ritiene che tale disegno di legge non si traduca in una delegittimazione della magistratura ma, semmai, ponga un problema nel dibattito pubblico della società civile.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD), in sede di dichiarazione di voto, ricorda di aver dato la disponibilità a ragionare su un testo condiviso: difende l'emendamento 1.1, paventando il rischio che, in mancanza, la legge finisca con l'autorizzare nelle scuole un dibattito di tipo eminentemente politico, facendo passare un messaggio sbagliato come quello di una magistratura persecutoria.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (M5S) ribadisce la contrarietà all'istituzione di una giornata in favore delle vittime degli errori giudiziari ritenendo che essa si collochi fuori dal tema del rispetto della cultura della legalità. L'oratore paventa anche il rischio che tutto ciò si trasformi nella istituzione di una giornata contro un potere dello Stato. Saremmo in presenza di una precisa responsabilità della politica, che semmai comporta l'obbligo di correggere le storture con strumenti processuali appositamente volti ad evitare il ripetersi degli errori giudiziari; preannuncia pertanto, anche a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole all'emendamento 1.1.

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) chiarisce di non aver mai chiesto un rinvio, ma di addivenire ad una soluzione concordata tra maggioranza ed opposizione per l'approvazione del testo di legge; tuttavia respinge l'accusa - indirizzata da alcuni colleghi della maggioranza - circa una presunta natura faziosa e strumentale del testo, che si propone solo di diffondere principi costituzionali. Ribadisce come non ci sia alcuna volontà di attaccare la magistratura; pertanto preannuncia il proprio voto contrario all'emendamento 1.1.

Il [PRESIDENTE](#) concorda con l'opinione espressa dal senatore Cucca.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) annuncia il ritiro del proprio emendamento 1.1.

Il [PRESIDENTE](#) annuncia pertanto che il disegno di legge verrà sottoposto all'Assemblea nel testo del proponente, se la Commissione non ha obiezioni in ordine al conferimento del mandato a riferire in Assemblea al relatore da lui designato per la Commissione, cioè il senatore Dal Mas.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) concorda con la piena idoneità del relatore designato dal Presidente a proseguire il suo mandato in Assemblea e, condividendo l'opinione espressa dal senatore Cucca, fa presente come non vi fosse alcun intento strumentale nel disegno di legge.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) esprime tranquillità sul fatto che sarà onere della amministrazione scolastica provvedere ad evitare strumentalizzazioni; ricorda l'importanza delle regole della certezza del diritto e della funzione di orientamento della suprema magistratura.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (M5S) obietta sull'indicazione del relatore, il quale non ha cercato di cogliere l'apertura al dialogo proveniente dalle forze della maggioranza; pertanto, in considerazione di questa circostanza, dichiara la propria contrarietà al mandato al senatore Dal Mas e chiede che la Commissione si esprima con un voto.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) dichiara che non ha mai lamentato che nel disegno di legge in titolo vi siano elementi di faziosità, ma semmai ha ravvisato nel dibattito svolto in Commissione molti accenti che confermano i suoi timori su un possibile uso strumentale dell'iniziativa. Prendendo atto del fatto che il relatore non ha cercato la sintesi con lo schieramento politico avversario, preannuncia pertanto il proprio voto contrario all'indicazione del senatore Dal Mas come relatore in Assemblea.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) denuncia, nell'atteggiamento dei Gruppi di maggioranza, una

palese violazione della correttezza istituzionale ricordando come la prassi della Commissione è stata quella di votare sempre compatti, se non all'unanimità, il mandato al relatore.

Previa verifica della presenza del numero legale, è approvato a maggioranza il mandato al senatore Dal Mas a riferire in Assemblea sul disegno di legge n. 1686, nel testo del proponente, con assorbimento del disegno di legge n. 1699 e con la possibilità di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

(1474) DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 novembre 2019.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) preannuncia la richiesta di procedere allo svolgimento delle necessarie audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) propone come termine per l'indicazione degli auditi mercoledì 15 luglio alle ore 12.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI) auspica che si proceda al più presto all'approvazione del disegno di legge a sua firma, evidenziando come l'insorgenza della pandemia abbia maggiormente aggravato i problemi che il disegno di legge mirava a risolvere. Di ciò potrà agevolmente dare prova lo svolgimento delle audizioni, che dovrebbero riguardare tutte le associazioni professionali interessate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (n. 175)
(Seguito dell'esame e sospensione. Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

La relatrice [D'ANGELO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto all'esame della Commissione, che è adottato in attuazione della legge 8 marzo 2019, n. 20, che delega il Governo ad emanare decreti legislativi integrativi e correttivi della riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza, introdotta con il decreto legislativo n. 14 del 2019, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. Sullo schema si è espressa anche la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato (parere n. 811 del 24 aprile 2020) che ha rilevato come la gran parte delle modifiche apportate «non rispondano a un disegno nuovo o diverso rispetto alla disciplina posta dal codice, limitandosi, a seconda dei casi, a rimuovere meri refusi, ad apportare riformulazioni puramente lessicali o formali e, in taluni casi, a cercare di risolvere alcuni dubbi interpretativi».

Passando al merito dell'atto del Governo, l'articolo 1 modifica alcune definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 14 del 2019, in particolare: specificando la nozione di crisi, contenuta alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo, sostituendo all'espressione «difficoltà economico finanziaria» quella di «squilibrio economico finanziario» (lettera a) dell'articolo 1 dello schema); ridefinendo la nozione di gruppo di imprese (contenuta alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo), con la precisazione che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali e con la specificazione delle situazioni in presenza delle

quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un'impresa, dell'attività di direzione e coordinamento (lettera *b*) dell'articolo 1 dello schema); eliminando dalla lettera *l*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo - nella quale è definita la nozione di «parti correlate» - un mero refuso (lettera *c*) dell'articolo 1 dello schema); intervenendo sulla definizione di «misure protettive» (contenuta alla lettera *p*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo) eliminando l'equivoco riferimento all'intervento del giudice («disposte dal giudice competente»): elemento comune alle misure protettive, infatti, è che il debitore ne faccia istanza e non che il giudice le disponga (lettera *d*) dell'articolo 1 dello schema); intervenendo sulla lettera *u*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo - nella quale è fornita la definizione degli organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI) - apportando la duplice modifica della sostituzione dell'espressione «la fase dell'allerta» con la locuzione «il procedimento di allerta», e dell'espressione «la fase della composizione» con la locuzione «il procedimento di composizione» (lettera *e*) dell'articolo 1 dello schema).

L'articolo 2 dello schema interviene sulla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 6 del codice, in materia di crediti prededucibili, specificando che sono tali non solo quelli derivanti da attività negoziali autorizzate degli organi della procedura, ma anche quelli derivanti da attività non negoziali, purché causalmente connesse alle funzioni assegnate ai predetti organi ed i crediti risarcitori derivanti da loro fatto colposo.

L'articolo 3 apporta modifiche alle disposizioni del codice, che disciplinano rispettivamente gli strumenti di allerta e gli organismi di composizione della crisi d'impresa. L'articolo 4 apporta modifiche alle disposizioni del Capo III del Titolo II del Codice, che disciplina il procedimento di composizione assistita della crisi.

L'articolo 5 apporta una modifica di carattere formale all'articolo 25 che disciplina le misure premiali.

L'articolo 6 interviene sul Capo III del Titolo III del codice, relativo alla cessazione dell'attività del debitore, per modificare gli articoli 33 e 35 allo scopo di chiarirne meglio l'ambito applicativo.

L'articolo 7 introduce modifiche in materia di accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza. L'articolo 8 riscrive l'articolo 56 che disciplina gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento. Viene ampliato il contenuto del piano sottostante gli accordi prevedendo che esso debba contenere anche: l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza in modo da agevolare il controllo sul contenuto degli accordi e sulla ragionevolezza del piano da parte dei creditori aderenti e, eventualmente, da parte dell'autorità giudiziaria investita dell'azione revocatoria; il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario in modo da rendere più facilmente verificabile la ragionevolezza degli assunti posti a fondamento del piano e, con essi, dell'attestazione che lo accompagna; colmando una lacuna dell'attuale articolo 56, si prevede inoltre che anche l'attestazione e gli accordi conclusi con i creditori, su richiesta del debitore, possano essere pubblicati nel registro delle imprese.

L'articolo 9 apporta modifiche: ai commi 2 e 4 dell'articolo 57 in materia di accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, chiarendo la portata del rinvio all'articolo 39 del codice recante obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza, che deve considerarsi richiamato solo nelle parti compatibili con la struttura e la funzione degli accordi di ristrutturazione e circoscrivendo l'attività del professionista indipendente alla sola attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità economica del piano, resta quindi esclusa l'attestazione sulla fattibilità giuridica (comma 1); al comma 2 dell'articolo 61, che disciplina gli accordi ad efficacia estesa, eliminando la previsione secondo la quale i creditori devono essere soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale (comma 2); ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 63 che disciplina la transazione fiscale e gli accordi sui crediti contributivi nell'ambito degli accordi di ristrutturazione.

L'articolo 10 interviene sull'articolo 65 che disciplina l'ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, abrogando il comma 4 che prevede che la procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. L'articolo 11 modifica la disciplina del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore nell'ambito delle procedure di

sovraindebitamento. L'articolo 12 interviene poi sulla disciplina del concordato minore.

Gli articoli da 13 a 18 recano modifiche alla disciplina del concordato preventivo. In particolare, l'articolo 13 del correttivo interviene sulla Sezione I del Capo III e dunque sulla disciplina dei presupposti del concordato preventivo e dell'inizio della procedura; la disposizione modifica l'articolo 84 (recante le finalità del concordato preventivo) precisando alcune disposizioni in materia di continuità aziendale.

L'articolo 14 reca una modifica di coordinamento all'articolo 92 al fine di rendere applicabile al commissario giudiziale l'articolo 125 del medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 che concerne la nomina del curatore e che prevede che ad essa si applichino gli articoli 356 e 358. L'articolo 15 reca modifiche alla disciplina della Sezione III del Capo relativo al concordato preventivo, concernente gli effetti della presentazione del concordato preventivo. Per quanto attiene all'articolo 16, che interviene sulla Sezione IV del Capo relativo al concordato preventivo, inerente i provvedimenti immediati, la disposizione apporta, in primo luogo, una serie di modifiche all'articolo 105 del decreto legislativo n. 14 del 2019, concernente l'attività del commissario giudiziale prodromica all'espressione del voto e all'omologazione; essa interviene poi sull'articolo 106, relativo alle conseguenze derivanti da atti di frode o dal compimento di atti di straordinaria amministrazione non autorizzati.

L'articolo 17 reca modifiche in materia di voto nel concordato preventivo, ed in particolare interviene, in primo luogo, sull'articolo 107 del Codice ridefinendo la successione temporale del procedimento di voto dei creditori nel concordato preventivo (comma 1); si incide, poi, sull'ammissione provvisoria dei crediti contestati disciplinata dall'articolo 108 (comma 2), stabilendo che la decisione del giudice delegato di ammettere un credito al voto in via provvisoria debba essere comunicata almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto (ai sensi dell'articolo 107, comma 7). Inoltre, in mancanza di una decisione espressa del giudice delegato, tempestivamente comunicata, si prevede che i creditori siano ammessi ad esprimere il voto sulla base dell'elenco di cui all'articolo 107, comma 3. Il comma 2 dell'articolo 17, infine, prevede il diritto di opposizione all'omologazione.

L'articolo 18 interviene a modificare la Sezione VI del Capo relativo al concordato preventivo, dedicata all'omologazione. Gli articoli da 19 a 31 intervengono sul Titolo V del Codice, che ha per oggetto la «liquidazione giudiziale», e cioè la procedura volta a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti. L'articolo 32 modifica gli articoli 284, 285 e 286, contenuti nel Titolo VI, Capo I, del Codice, e relativi alla regolazione della crisi o insolvenza del gruppo di imprese. L'articolo 33 modifica l'articolo 307, contenuto nel Titolo VII, Capo I, della Parte Prima del codice della crisi e dell'insolvenza, intervenendo in materia di poteri del commissario liquidatore. L'articolo 34 modifica, poi, l'articolo 343, contenuto nel Titolo IX, Capo III, della Parte Prima del Codice, che reca le disposizioni penali applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa.

L'articolo 35 modifica l'articolo 344, contenuto nel Titolo IX, Capo IV, della Parte Prima del Codice, relativo ai reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento ed ai reati commessi nella procedura di composizione della crisi. In tema di sanzioni applicabili al componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni, lo schema di decreto correttivo precisa in maniera più chiara che, tra i casi previsti dall'articolo 344, comma 3, viene considerata condotta penalmente sanzionabile anche quella tenuta dal componente dell'OCC che attesti falsamente, nella relazione presentata in caso di liquidazione controllata del sovraindebitato, l'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori.

L'articolo 36 modifica l'articolo 352, contenuto nel Titolo X, Capo I, della Parte Prima del Codice, che concerne le disposizioni transitorie sul funzionamento dell'Organismo di composizione della crisi d'impresa. L'articolo 37 modifica gli articoli 356, 357 e 358, contenuti nel Titolo X, Capo II, della Parte prima del Codice, che riguardano il funzionamento dell'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure. L'articolo 38 modifica gli articoli 369 e 372, contenuti nel Titolo X, Capo V, della Parte Prima del Codice, che reca disposizioni di coordinamento in tema di liquidazione coatta amministrativa e in altre materie. L'articolo 39 modifica gli articoli 380 e 382, contenuti nella Parte

Seconda del Codice che, a sua volta, reca modifiche al codice civile. L'articolo 40 reca modifiche ad una serie di articoli del codice civile (2257, 2380-*bis*, 2409-*bis* e 2475), volte a uniformare la disciplina delle diverse tipologie di società con quanto disposto dal novellato articolo 2086 del codice civile in materia di gestione d'impresa. L'articolo 41 reca una norma di carattere transitorio, mentre l'articolo 42 contiene la clausola di invarianza finanziaria; l'articolo 43 fa coincidere l'entrata in vigore delle norme del decreto correttivo con l'entrata in vigore del Codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in modo tale che le disposizioni del codice della crisi e dell'insolvenza entrino in vigore nel testo definitivo, già emendate di eventuali errori e refusi. Fanno eccezione le disposizioni di cui agli articoli 37, commi 1 e 2, e 40 del decreto in esame, poiché intervengono su articoli del codice già entrati in vigore in forza di quanto disposto dall'articolo 389, comma 2 (si tratta degli articoli 356, 357 e 377), e che pertanto entreranno in vigore nel termine ordinario di quindici giorni dalla pubblicazione dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La relatrice, alla luce delle audizioni e del materiale pervenuto, che necessita di apposita valutazione, preannuncia che a breve presenterà la propria proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri
(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e sospensione)

Il relatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*), incaricato seduta stante dal Presidente di svolgere la relazione, illustra il disegno di legge in titolo. Esso, approvato dalla Camera dei deputati e recante disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, all'articolo 3 novella parzialmente la legge 3 aprile 2001, n. 120, la quale, nella sua versione attuale, concerne l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici da parte di personale non medico. Le novelle, in primo luogo, estendono l'oggetto ai defibrillatori automatici (l'estensione viene operata anche nel titolo della legge).

Con riferimento a tale nuovo ambito allargato, il testo conferma che l'uso del defibrillatore è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. La novella sopprime la specificazione secondo cui tale possibilità è ammessa "in sede intra ed extraospedaliera" ponendo l'accento sulle possibilità di intervento di soggetti diversi coerentemente con la ratio del provvedimento che è quella di incentivare al massimo l'uso del defibrillatore come salvavita anche da parte di comuni cittadini a prescindere dal luogo di intervento.

La novella, infatti, introduce la previsione che, in assenza di personale (sanitario o non sanitario) formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco sia comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche da parte di altri soggetti. Tale uso o comunque un tentativo di rianimazione cardiopolmonare in caso di sospetto arresto cardiaco - specifica la novella - rientra nella nozione di stato di necessità di cui all'[articolo 54 del codice penale](#), in base al quale non è punibile chi abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Quanto agli altri elementi della scriminante, va notato che gli attuali atti secondari in materia di defibrillatori esterni (le linee-guida definite dall'accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 27 febbraio 2003 e il decreto

ministeriale 18 marzo 2011, il cui titolo, benché faccia riferimento ai defibrillatori automatici, concerne in realtà i defibrillatori semiautomatici) concernono esclusivamente quelli semiautomatici. Si ricorda che, in base all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 120, le regioni e le province autonome disciplinano, sulla base dei criteri indicati dai suddetti atti secondari, il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale non medico, nell'ambito del sistema di emergenza sanitaria "118" competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza. In base al comma 2-bis del citato articolo 1 della legge n. 120, la formazione dei soggetti in esame può essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonché dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione.

Quanto agli emendamenti, il 3.1 (Stabile) elimina la previsione esplicita della scriminante: anche se il richiamo esplicito dell'articolo 54 appare suscettibile di escludere il reato di esercizio abusivo di una professione, di cui all'[articolo 348 del codice penale](#), in via interpretativa la soppressione di tale esclusione non dovrebbe pregiudicare l'applicazione in via diretta del principio sullo stato di necessità di cui al codice penale.

L'emendamento 3.3 (Rizzotti) affianca alla scriminante dello stato di necessità quella dell'adempimento del dovere (di cui all'articolo 51 c.p.), valida solo per il personale non sanitario specificamente formato. Anche in questo caso appare assolutamente ininfluenza l'approvazione o meno dell'emendamento, in quanto non sarebbe in ogni caso mai pregiudicata l'applicazione in via diretta della causa di giustificazione di aver agito nell'adempimento di un dovere.

L'emendamento 3.4 (Fregolent) crea una scriminante speciale (ma anche una causa di esenzione da responsabilità civile), che salvaguarda: a) chi applichi il defibrillatore (senza averlo dolosamente modificato o senza averlo saputo) a persona apparentemente priva di conoscenza; b) chi possieda o detenga il defibrillatore, in presenza di conseguenze da mancato o errato impiego, quando siano presenti le istruzioni sul suo utilizzo. Su questo emendamento andrebbe espresso un parere contrario poiché si introduce una causa assoluta e generalizzata di esenzione della responsabilità civile e penale. Peraltro rimangono sempre applicabili le cause di giustificazione previste dal codice penale.

L'emendamento 4.4 (Steger), alla lettera a) nel sostituire la rubrica aggiunge il riferimento alle associazioni (oltre che alle società sportive) e agli impianti privati (oltre che quelli pubblici): tuttavia non riporta tale modifica nel testo. Sulla lettera b) andrebbe pure espresso un parere contrario in quanto l'emendamento è una mera ripetizione, per le società e associazioni sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici e privati, di quanto già previsto, in via generale e senza porre limitazioni di luogo, nell'articolo 3 del disegno di legge in esame: esso quindi non ha efficacia innovativa sotto il profilo normativo.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso, stante l'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni svoltesi in Ufficio di Presidenza integrato nella giornata di ieri - nell'ambito dell'esame dell'Atto del Governo n. 175 in materia di crisi d'impresa, e nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1662 recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile - è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile, così come quella che perverrà in seguito, per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta sospesa alle 14,25, è ripresa alle ore 19,25

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su richiesta del senatore Steger, il [PRESIDENTE](#) avverte che è stato annunciato l'imminente deferimento di un disegno di legge sulla bigenitorialità (A.S. n. 1863), d'iniziativa della senatrice Unterberger. Assegnato in sede referente, esso sarà congiunto con gli altri disegni di legge già proposti nella stessa materia (A.S. nn. 45, 118, 735, 768, 837 e 1224) in modo da poter essere incardinato al più presto.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) precisa altresì - d'intesa con la Presidenza della 1a Commissione permanente - che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 255, scade alle ore 17 di martedì 14 luglio 2020.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (n. 175)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

La relatrice [D'ANGELO](#) (M5S) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, il cui testo è allegato al resoconto.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) rileva che, ad onta della definizione di "correttivo", il provvedimento in titolo nasce vecchio, essendo superato dall'effetto che la pandemia sta producendo sul devastato panorama delle piccole e medie imprese: ciò dovrebbe suggerire una moratoria nell'approvazione di nuove norme.

Concorda la senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC), secondo cui le audizioni hanno evidenziato alcune proposte non accolte nello schema di parere, in tema di data di approvazione dei bilanci (all'articolo 38), di distinzione tra insolvenza in buona fede e negligenza grave degli amministratori, di continuità aziendale nei concordati preventivi (anche alla luce della disciplina appaltistica), di crediti nelle crisi dei raggruppamenti temporanei di impresa, di liquidazione giudiziale e contratti pubblici. Tutto ciò richiederebbe un minimo di attenzione in più, rispetto al parere proposto, pena l'impossibilità di corrispondere alle esigenze dei reali destinatari del provvedimento.

Replica agli intervenuti la relatrice [D'ANGELO](#) (M5S), secondo cui l'insolvenza in buona fede è già oggetto di valutazione appropriata nella normativa; quanto alle proposte emendative, il loro dettaglio non compete ad una sede consultiva, ma si dichiara fiduciosa che le esigenze ad essa sottese saranno tenute in debito conto dal Governo.

Il sottosegretario FERRARESI dichiara che il Governo è attento alle sensibilità espresse nel dibattito, ma il provvedimento in titolo reca correzioni richieste dal mondo delle imprese e da un'apposita iniziativa parlamentare, per cui non si può ulteriormente attendere. Peraltro, il decreto-legge in via di approvazione alla Camera dei deputati in tema di rilancio reca varie disposizioni di proroga, talvolta di un arco temporale superiore all'anno, per cui ci sarà abbondante possibilità di operare - per approssimazioni successive - alla luce delle necessità del tessuto imprenditoriale nelle attuali emergenze.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nell'annunciare che non voterà a favore della proposta della relatrice, dichiara che l'analisi in essa contenuta è inadeguata all'incidenza reale che la disciplina proposta ha sull'ambito giudiziario e sul mondo imprenditoriale; prende atto anzi della presenza di proroghe già nel decreto-legge "rilancio", con cui si dilata l'entrata in vigore del provvedimento che, in questa sede, al contrario si approva velocemente e senza un reale approfondimento.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione conviene a maggioranza sullo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dalla relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri (Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul testo e in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) propone lo schema di parere pubblicato in allegato: esso è favorevole sul testo, non ostativo sugli emendamenti 3.1 e 3.3, contrario sugli emendamenti 3.4 e 4.4.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione conviene sullo schema di parere proposto dal senatore Grasso.

La seduta termina alle ore 20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 175

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (A.G.175), di seguito denominato "decreto";

rilevato che:

il decreto ha modificato numerose imprecisioni del testo del codice e ha accolto numerose osservazioni pervenute da esperti e portatori di interesse, migliorandone nel complesso la portata e la coerenza normativa;

appaiono comunque opportune alcune modifiche al testo del decreto, al fine dell'ulteriore miglioramento di un codice che determina certamente un grande passo in avanti nella disciplina della

crisi di impresa e più in generale nel funzionamento del nostro sistema economico;

evidenziato che:

appare opportuno salvaguardare la procedura di composizione della crisi di cui all'articolo 19, senza rallentare i tempi della giustizia, prevedendo che, nel caso in cui venga depositata domanda di apertura della liquidazione giudiziale in pendenza del termine fissato dal comma 1 per la ricerca su una soluzione concordata, la domanda possa essere definita solo alla cessazione del predetto termine, pur essendo consentito nelle more l'attività istruttoria ritenuta necessaria e non rinviabile;

la bozza di Decreto correttivo - dopo aver sostituito nella fase esecutiva della ristrutturazione - il rendiconto dell'O.C.C. con una relazione finale, ha omissso intervenire sul comma 4 dell'art. 72 (relativo al termine ultimo per formulare la richiesta di revoca) il quale conserva ancora il riferimento al rendiconto: appare opportuno intervenire sulla norma da ultimo citata in modo da armonizzare la disciplina sostituendo il riferimento al rendiconto con quello alla relazione finale;

la bozza di Decreto correttivo interviene sulla disciplina delle patologie del concordato minore, eliminando l'istituto della risoluzione del concordato e conservando la sola revoca dell'omologazione, ma non interviene sull'articolo 83, comma 1, il quale contiene ancora il riferimento alla risoluzione; appare opportuno intervenire sull'articolo 83, eliminando il riferimento alla risoluzione;

l'articolo 40 della bozza di decreto contiene modifiche alle norme del codice civile in materia di assetti organizzativi societari e, con riferimento alle società per azioni, viene ad eliminare dagli articoli 2380-bis e 2409-novies la precisazione secondo la quale la gestione della società compete esclusivamente agli amministratori, rispettivamente, per sistema di amministrazione e controllo c.d. tradizionale e per quello dualistico; detta modifica rischia di determinare un superamento del principio di esclusività della gestione in capo agli amministratori e, oltre a esulare dall'oggetto della delega, appare in contrasto con una delle opzioni fondamentali della riforma del diritto societario; appare, quindi, opportuno conservare negli articoli 2380-bis, primo comma, e 2409-novies, primo comma, del codice civile la previsione per cui la gestione della società compete esclusivamente agli amministratori; l'articolo 5 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ha differito al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del codice: tale aspetto deve essere considerato in riferimento alla previsione contenuta all'articolo 41 del decreto sul differimento dell'entrata in vigore degli obblighi di segnalazione per le piccole imprese;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) all'articolo 19 del codice, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, nel caso in cui venga depositata domanda di apertura della liquidazione giudiziale in pendenza del termine fissato dal comma 1 del medesimo articolo per la ricerca su una soluzione concordata, la domanda possa essere definita solo alla cessazione del predetto termine, pur essendo consentito nelle more l'attività istruttoria ritenuta necessaria e non rinviabile;
- b) all'articolo 11 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di intervenire sul comma 6, che contiene modifiche all'articolo 72 del codice, prevedendo che il riferimento all'approvazione del rendiconto contenuto all'articolo 72, comma 4, sia sostituito con il riferimento al deposito della relazione finale di cui all'articolo 71, comma 4, del codice, come modificato dall'articolo 11, comma 5, del decreto;
- c) all'articolo 12 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di intervenire sul comma 1 dell'articolo 83 del codice, eliminando il riferimento alla risoluzione;
- d) all'articolo 41 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare i commi 2 e 3, conservando negli articoli 2380-bis, primo comma, e 2409-novies, primo comma, del codice civile la previsione per cui la gestione della società compete esclusivamente agli amministratori;
- e) all'articolo 41 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare la data di entrata in vigore degli obblighi di segnalazione per le piccole imprese, fissata al 15 febbraio 2021, per renderla

compatibile con la data di entrata in vigore del codice, rinviata al 1° settembre 2021 dall'articolo 5 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1441 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati e recante disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero,

premessi che:

con riferimento a tale nuovo ambito allargato, il testo conferma che l'uso del defibrillatore è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. La novella sopprime la specificazione secondo cui tale possibilità è ammessa "in sede intra ed extraospedaliera" ponendo l'accento sulle possibilità di intervento di soggetti diversi coerentemente con la ratio del provvedimento che è quella di incentivare al massimo l'uso del defibrillatore come salvavita anche da parte di comuni cittadini a prescindere dal luogo di intervento. La novella, infatti, introduce la previsione che, in assenza di personale (sanitario o non sanitario) formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco sia comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche da parte di altri soggetti. Tale uso o comunque un tentativo di rianimazione cardiopolmonare in caso di sospetto arresto cardiaco - specifica la novella - rientra nella nozione di stato di necessità di cui all'articolo 54 del codice penale, in base al quale non è punibile chi abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo; quanto agli altri elementi della scriminante, va notato che gli attuali atti secondari in materia di defibrillatori esterni (le linee-guida definite dall'accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 27 febbraio 2003 e il decreto ministeriale 18 marzo 2011, il cui titolo, benché faccia riferimento ai defibrillatori automatici, concerne in realtà i defibrillatori semiautomatici) concernono esclusivamente quelli semiautomatici. In base all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 120, le regioni e le province autonome disciplinano, sulla base dei criteri indicati dai suddetti atti secondari, il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale non medico, nell'ambito del sistema di emergenza sanitaria "118" competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza. In base al comma 2-bis del citato articolo 1 della legge n. 120, la formazione dei soggetti in esame può essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonché dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione;

esprime parere favorevole sul testo.

Quanto agli emendamenti:

- sul 3.1 (Stabile)

che elimina la previsione esplicita della scriminante: anche se il richiamo esplicito dell'articolo 54

appare suscettibile di escludere il reato di esercizio abusivo di una professione, di cui all'articolo 348 del codice penale, in via interpretativa la soppressione di tale esclusione non dovrebbe pregiudicare l'applicazione in via diretta del principio sullo stato di necessità di cui al codice penale, esprime parere non ostativo;

- sul 3.3 (Rizzotti)

che affianca alla scriminante dello stato di necessità quella dell'adempimento del dovere (di cui all'articolo 51 c.p.), valida solo per il personale non sanitario specificamente formato. Anche in questo caso appare assolutamente ininfluyente l'approvazione o meno dell'emendamento, in quanto non sarebbe in ogni caso mai pregiudicata l'applicazione in via diretta della causa di giustificazione di aver agito nell'adempimento di un dovere,

esprime parere non ostativo;

- sul 3.4 (Fregolent)

che crea una scriminante speciale (ma anche una causa di esenzione da responsabilità civile), che salvaguarda: a) chi applichi il defibrillatore (senza averlo dolosamente modificato o senza averlo saputo) a persona apparentemente priva di conoscenza; b) chi possieda o detenga il defibrillatore, in presenza di conseguenze da mancato o errato impiego, quando siano presenti le istruzioni sul suo utilizzo. Su questo emendamento poiché si introduce una causa assoluta e generalizzata di esenzione della responsabilità civile e penale, peraltro rimangono sempre applicabili le cause di giustificazione previste dal codice penale,

esprime parere contrario

- sul 4.4 (Steger)

che alla lettera a) nel sostituire la rubrica aggiunge il riferimento alle associazioni oltre che alle società sportive e agli impianti privati oltre che quelli pubblici tuttavia non riporta tale modifica nel testo. Sulla lettera b) la Commissione esprime un parere contrario in quanto l'emendamento è una mera ripetizione, per le società e associazioni sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici e privati, di quanto già previsto, in via generale e senza porre limitazioni di luogo, nell'articolo 3 del disegno di legge in esame e quindi non ha efficacia innovativa sotto il profilo normativo, esprime parere contrario.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1686](#)

Art. 1

1.1

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.1

1. La Repubblica riconosce il giorno 17 giugno quale «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari».

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.»

1.3.2.2. 1^ (Affari Costituzionali) e 2^ (Giustizia)

1.3.2.2.1. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 1 (ant.) del 04/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019
1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

[\(255\)](#) CALIENDO ed altri. - Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici
(Esame e rinvio)

Il relatore per la Commissione giustizia [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo che disciplina le condizioni per l'accesso dei magistrati agli incarichi elettivi e di governo, tanto nazionali quanto locali, nonché il loro ricollocamento nei ruoli di provenienza al termine del mandato o dell'incarico.

Precisa che finalità dell'intervento è quella di garantire un più completo e razionale sistema normativo che assicuri l'effettiva ed efficace applicazione dei principi di imparzialità e indipendenza della magistratura e garantisca la libera espressione del voto degli elettori contro il rischio di un utilizzo indebito, per fini elettorali, della titolarità dell'ufficio giudiziario ricoperto.

Si tratta di un tema già presente nel dibattito parlamentare nel corso delle ultime legislature e sul quale è intervenuta la più autorevole dottrina specialistica, lamentando lacune procedurali e l'assenza di un completo quadro normativo di riferimento che, garantendo a tutti l'accesso a cariche politiche, indipendentemente dalla professione, rafforzi i principi di imparzialità e indipendenza della magistratura. Da qui la necessità di una nuova e più approfondita discussione, affinché la legittima aspettativa di ricoprire incarichi di natura politica o incarichi di governo ai diversi livelli non determini una pericolosa commistione, pregiudizievole per la stessa efficienza dell'apparato giudiziario e per il corretto funzionamento della divisione dei poteri.

Il disegno di legge si propone di assicurare un sistema che, ferma restando la possibilità per i magistrati di ricoprire quelle cariche, preservi l'esercizio della funzione giurisdizionale da possibili condizionamenti politici, non solo con la salvaguardia, verso l'esterno, dell'immagine di indipendenza

e di imparzialità, ma soprattutto con la garanzia sostanziale del rispetto di quei principi, che sono alla base della legittimazione della funzione giudiziaria in ogni ordinamento giuridico ispirato a principi democratici e liberali.

Inoltre, occorre garantire la genuinità della competizione elettorale, che impone di prevedere barriere più elevate nella vita politica nei confronti di coloro ai quali è affidata la tutela giurisdizionale dei diritti.

Passando al merito il disegno di legge si compone di 15 articoli.

L'articolo 1 dispone in materia di candidabilità e di assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali da parte dei magistrati. In particolare, il comma 1 prevede che i magistrati non possano essere candidati alle elezioni europee, politiche, regionali e alla carica di presidente e consigliere delle province autonome, nonché alla carica di sindaco e consigliere metropolitano, se prestino servizio o lo abbiano prestato nei 5 anni precedenti l'accettazione della candidatura presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale (primo e secondo periodo).

Rispetto alla disciplina vigente per le elezioni politiche, la disposizione in esame: prevede una incandidabilità e non un'ineleggibilità. L'introduzione di una fattispecie di incandidabilità comporta la preclusione della possibilità di presentare la candidatura, essendo l'incandidabilità rilevata dagli uffici elettorali in sede di vaglio sull'ammissione delle liste.

L'ineleggibilità prevista dalla normativa vigente non impedisce invece la candidatura, ma esplica i suoi effetti *ex post*, dopo lo svolgimento delle elezioni; estende la disciplina alle elezioni europee; eleva da 6 mesi a 5 anni il periodo in cui il magistrato non deve aver prestato servizio nel territorio di riferimento. Quanto alle altre elezioni amministrative, per la carica di sindaco, di consigliere comunale o di consigliere circoscrizionale, i magistrati non possono essere candidati se prestano servizio o lo hanno prestato nei 5 anni precedenti l'accettazione della candidatura presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente nel territorio della provincia in cui è compreso il comune. Questa disposizione (terzo periodo) opera anche in riferimento all'assunzione dell'incarico di assessore regionale. La disposizione sull'incandidabilità: si applica a tutti i magistrati - ordinari, amministrativi, contabili e militari - e riguarda anche i magistrati collocati fuori ruolo. Sono esclusi solo i magistrati onorari, la cui incandidabilità è disciplinata dall'art. 10 della proposta di legge. In base al comma 2 non sono in ogni caso candidabili i magistrati togati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa da almeno sei mesi. Attualmente, invece, per le elezioni politiche i magistrati devono trovarsi - come regola generale - in aspettativa al momento dell'accettazione della candidatura. Per le elezioni europee e le elezioni amministrative, non è invece previsto il collocamento obbligatorio in aspettativa. Per le elezioni amministrative, il collocamento in aspettativa avviene obbligatoriamente solo per le elezioni nel territorio in cui il magistrato esercita la funzioni giurisdizionali, applicandosi, in caso di mancata cessazione delle funzioni, l'ineleggibilità. È dunque possibile oggi che i magistrati svolgano contemporaneamente funzioni giurisdizionali e funzioni politico-amministrative in forza di mandato elettorale o di incarico di assessore quando la funzione politico-amministrativa e la funzione giurisdizionale siano svolte in diversi ambiti territoriali. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, e nel caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale o comunale, non sono candidabili i magistrati che non siano in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura. Il comma 3 specifica che le esaminate disposizioni sull'incandidabilità e sull'obbligo di aspettativa non si applicano se i magistrati hanno cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari (ad esempio, per pensionamento o dimissioni).

L'articolo 2 introduce il divieto di assumere incarichi di governo nazionali, regionali o locali, per i magistrati che non siano collocati in aspettativa. Gli incarichi di governo nazionali sono quelli di Presidente del Consiglio, vicepresidente del consiglio, ministro, viceministro e sottosegretario di Stato. Gli incarichi di governo territoriali sono quelli di sottosegretario regionale, assessore regionale e comunale.

L'articolo 4 impone al magistrato, durante il mandato elettivo (tanto nazionale quanto locale), e durante lo svolgimento di incarichi di governo (tanto nazionali, quanto locali), l'aspettativa in posizione di fuori ruolo. L'aspettativa è computata a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità

di servizio. Quanto al trattamento economico, la proposta di legge prevede che il magistrato conservi il trattamento economico in godimento in magistratura, senza possibile cumulo con altra indennità; è fatta peraltro salva l'opzione per la corresponsione della sola indennità di carica.

L'articolo 3 disciplina l'accertamento dell'insussistenza di cause di incandidabilità agli organi elettivi, richiedendo che l'atto di accettazione della candidatura da parte del magistrato debba essere corredato da una dichiarazione sostitutiva (cd. autocertificazione) nella quale l'interessato attesta l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità di cui alla legge in commento, resa ai sensi della normativa vigente (art. 46 DPR n. 445/2000). Sono fatte salve le violazioni di natura penale (comma 1). Ai sensi del comma 2, l'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione.

L'articolo 5 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che si siano candidati alle elezioni europee, politiche, regionali o amministrative, senza essere eletti. In generale, la disposizione - che si applica ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari (e dunque non anche alla magistratura onoraria) - stabilisce che: i magistrati sono ricollocati nel ruolo di provenienza; i magistrati ricollocati per 5 anni possono svolgere esclusivamente funzioni giudicanti. Sono infatti escluse le funzioni inquirenti. Il principio peraltro non si applica ai magistrati delle giurisdizioni superiori, che possono tornare all'ufficio di provenienza.

L'articolo 6 colma una lacuna dell'ordinamento, disciplinando il ricollocamento in ruolo dei magistrati che abbiano svolto il mandato elettorale al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo. Si aprono per il magistrato che non abbia maturato l'età per il pensionamento obbligatorio 4 possibilità, tra le quali il magistrato deve scegliere entro 60 giorni dalla cessazione del mandato elettorale (comma 3). Se la scelta non viene effettuata nel rispetto di questi termini, il magistrato si considera cessato dall'ordine giudiziario per dimissioni (comma 4). Le opzioni offerte al magistrato sono le seguenti: a) ricollocamento in ruolo in un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire in tale periodo incarichi direttivi o semidirettivi. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello, nonché presso le rispettive procure generali, e i magistrati della procura nazionale antimafia, possono essere ricollocati nell'ufficio di provenienza. Non potranno però ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per 5 anni; Inquadramento nell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto precisato dalle norme di attuazione (comma 2, lett. b); inquadramento in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, che dovrà essere disciplinato dal regolamento attuativo (comma 2, lett. c); prepensionamento, con contribuzione volontaria interamente a suo carico. Tale opzione, che impone il rispetto del limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico anticipato, è possibile solo se alla pensione mancano al massimo 5 anni di servizio (comma 2, lett. d).

L'articolo 7 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che abbiano svolto incarichi di Governo nazionale, regionale o locale. In particolare, il comma 1 si riferisce al Governo nazionale e dunque alle seguenti cariche: Presidente del Consiglio dei ministri; Vicepresidente del Consiglio dei ministri; Ministro; Viceministro; Sottosegretario di Stato.

La proposta di legge equipara, ai fini del ricollocamento in ruolo, il magistrato che cessa da uno dei suddetti incarichi al magistrato che cessa dal mandato parlamentare nazionale o europeo, rinviando per il ricollocamento alle 4 opzioni dell'art. 6 (ricollocamento in magistratura, con i limiti predetti; inquadramento nei ruoli dell'Avvocatura o del Ministero della Giustizia; prepensionamento con contribuzione volontaria). Il comma 2 tratta invece degli incarichi del magistrato che sia chiamato a svolgere funzioni di assessore regionale, sottosegretario regionale o assessore comunale. Ai fini del ricollocamento in ruolo, queste figure sono equiparate a quella del Presidente della regione, dei consiglieri regionali, del sindaco metropolitano e del sindaco, trattate dal già illustrato articolo.

La relatrice per la Commissione Affari costituzionali [VONO](#) (M5S) prosegue l'illustrazione a partire

dall'articolo 9, che disciplina il ricollocamento dei magistrati che abbiano svolto il mandato elettorale negli enti territoriali. Per questi magistrati escluso il ricollocamento in un ufficio giudiziario del distretto di corte d'appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale. Una volta ricollocati per 5 anni non possono ricoprire incarichi direttivi e semidirettivi. E' introdotto anche per loro vincolo - di durata quinquennale - di prestare unicamente funzioni giudicanti collegiali.

L'articolo 8, al comma 1, demanda ad un regolamento (art. 17, comma 3, legge 400/1988), adottato dal Presidente del consiglio dei ministri, la disciplina del ricollocamento dei magistrati nell'Avvocatura dello Stato. Il regolamento dovrà essere emanato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge e dovrà ricostruire le carriere, tenendo conto della tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, allegata al R.D. n. 1611 del 1933. Il comma 2 demanda ad ulteriore regolamento ministeriale (art. 17, comma 3, legge 400/1988) adottato dal Ministro della giustizia, la disciplina del nuovo ruolo autonomo del Ministero della giustizia nel quale inquadrare i magistrati che optino per questa forma di ricollocamento. Anche in questo caso il decreto dovrà essere emanato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge e dovrà disciplinare le modalità dell'inquadramento, nonché le sue funzioni. Il regolamento dovrà prevedere per i magistrati inseriti nel ruolo autonomo del ministero, in via prioritaria, mansioni di studio e ricerca nonché la loro possibile candidatura presso enti od organismi internazionali presso i quali sia richiesta la presenza di magistrati italiani.

L'articolo 10 disciplina l'incandidabilità ed i presupposti per l'assunzione di incarichi di governo da parte dei magistrati onorari, e pone alcuni limiti alla loro attività dopo la candidatura, l'esercizio del mandato elettivo o dell'incarico di governo.

In particolare, il comma 1, esclude la candidabilità del giudice onorario nelle elezioni europee, politiche, regionali e amministrative nelle circoscrizioni elettorali comprese, anche in parte, nel distretto di Corte d'appello nel quale esercitano le funzioni o hanno esercitato le funzioni nei 12 mesi antecedenti l'accettazione della candidatura. Il comma 2 disciplina le conseguenze per il magistrato onorario derivanti dall'accettazione della candidatura, dal mandato elettivo e dall'assunzione di incarichi di governo nazionale o locale. La proposta di legge esclude che per i successivi 5 anni (dalle elezioni, se non si è stati eletti, ovvero dalla cessazione dell'incarico elettivo o di governo) il magistrato onorario possa svolgere funzioni: nel distretto di Corte d'appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale;

nel distretto di Corte d'appello nel quale esercitava le funzioni alla data di accettazione della candidatura o dell'incarico di governo.

L'articolo 11 disciplina il ricollocamento dei magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge, si trovino a svolgere un mandato elettivo o un incarico di governo. Alla cessazione del mandato o dell'incarico, per questi magistrati si apre la scelta tra le 4 possibilità previste a regime dalla riforma, con alcuni aggiustamenti volti a graduare il primo impatto della nuova disciplina.

L'articolo 12 novella il codice di procedura civile e il codice di procedura penale, prevedendo un'ulteriore ipotesi di astensione obbligatoria del giudice (artt 51 c.p.c. e 36 c.p.p.) il cui mancato rispetto comporta la possibile ricusazione (artt. 52 c.p.c. e art. 37 c.p.p.). In particolare, il comma 1 modifica l'art. 36 del codice di procedura penale prevedendo un obbligo di astensione per il giudice penale che abbia, in qualsiasi fase della propria vita, partecipato ad elezioni (a qualsiasi livello di governo, e anche senza essere necessariamente eletto) o ricoperto qualsiasi incarico di governo.

Egli dovrà astenersi dal giudizio, qualora si trovi di fronte una parte processuale (tanto l'imputato, quanto la persona offesa dal reato, quanto la parte civile o il civilmente obbligato per la pena pecuniaria) che negli ultimi 5 anni abbia a sua volta partecipato a una delle consultazioni elettorali o abbia ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale. Qualora il giudice non si astenga, in base all'art. 37 c.p.p. - a tal fine modificato dal comma 2 - potrà essere ricusato. Il comma 3 novella l'art. 51 del codice di procedura civile introducendo l'obbligo di astensione - negli identici termini previsti nel processo penale - anche per il giudice civile. Di conseguenza, in base all'art. 52 c.p.c. la mancata astensione determina una causa di ricusazione del magistrato. Infine, il comma 4 circoscrive l'applicabilità di queste disposizioni ai procedimenti che prenderanno avvio dopo l'entrata in vigore

della legge.

Gli articoli 13 e 14 del provvedimento introducono sanzioni disciplinari a carico dei magistrati ordinari e amministrativi che accettino una candidatura o un incarico di governo in violazione della presente legge.

In particolare, l'articolo 13 novella il decreto legislativo n. 109 del 2006, in tema di illeciti disciplinari dei magistrati ordinari. La proposta di legge integra l'elencazione dell'articolo 12 del decreto legislativo, relativo alle sanzioni applicabili, prevedendo una sanzione non inferiore alla perdita di anzianità per almeno 2 anni a carico del magistrato che accetta la candidatura a parlamentare europeo, parlamentare nazionale e alle cariche elettive regionali e locali ovvero che accetta un incarico di governo nazionale, regionale o locale in violazione di disposizioni di legge.

L'articolo 14 estende ai magistrati amministrativi, contabili e militari la sanzione disciplinare della perdita di anzianità per almeno due anni laddove abbiano accettato la candidatura alle elezioni europee, politiche, regionali o locali, ovvero abbiano assunto incarichi di governo nazionale o locale, in violazione della riforma.

L'articolo 15 dichiara abrogate - senza nominarle - tutte le disposizioni, anche speciali, in contrasto con la nuova legge.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) auspica un rapido *iter* del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1075\) CRUCIOLI](#) - *Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche*

(Discussione e rinvio)

La relatrice per la Commissione giustizia [D'ANGELO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo che prevede la soppressione dei tribunali regionali e superiore delle acque pubbliche, con contestuale devoluzione della loro giurisdizione al giudice amministrativo o, per le controversie in materia di indennità conseguenti ad atti espropriativi o ablativi, al giudice ordinario.

Nello specifico, l'articolo 1 sopprime i tribunali regionali ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche una volta decorsi sessanti giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge. A tal fine, più nello specifico, questa disposizione normativa abroga il Titolo IV, relativo al contenzioso, del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici e, altresì, l'articolo 64 dell'ordinamento giudiziario, concernente invece la costituzione del tribunale regionale delle acque pubbliche.

L'articolo 2 devolve le controversie già di competenza dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche alla giurisdizione del giudice amministrativo, ad eccezione di quelle relative alla determinazione e corresponsione delle indennità conseguenti all'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa, che sono attribuite invece al giudice ordinario.

Con riguardo all'individuazione del giudice amministrativo competente, il secondo comma fa rinvio all'articolo 13 del Codice del processo amministrativo, il quale stabilisce che sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il Tar nella cui circoscrizione territoriale esse abbiano sede.

L'articolo 3 modifica il Codice del processo amministrativo, intervenendo sull'art. 133 abrogando le riserve competenziali facenti capo ai tribunali regionali e superiore delle acque pubbliche e assegnando al giudice ordinario la competenza sulle controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità conseguenti l'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa e, invece, al giudice amministrativo la competenza in merito alla demanialità delle acque, ai limiti di corsi o bacini, a

qualunque diritto relativo alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, a risarcimenti danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione oppure ai ricorsi avverso casi di espropriazione per pubblica utilità dei diritti esclusivi di pesca.
Tale disposizione normativa, inoltre, alla lettera d), comma 1, attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito i ricorsi ad oggi di competenza dei tribunali regionali e superiore delle acque pubbliche.
L'articolo 4 apporta delle modifiche al Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici al fine di sostituire i riferimenti ai tribunali regionali e superiore delle acque pubbliche con quelli relativi ai Tar, cui ora si viene ad attribuire la competenza.

Il relatore per la Commissione Affari costituzionali [GARRUTI](#) (M5S) prosegue nell'illustrazione a partire dall'articolo 5, che reca disposizioni relative ai giudizi in corso, prevedendo che dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge sono sospesi di diritto i procedimenti pendenti davanti ai tribunali regionali e superiore delle acque pubbliche, ad eccezione di quelli relativi a cause già assegnate in decisione anteriormente alla medesima data, per i quali sussiste l'obbligo di depositare i provvedimenti decisori.

Le segreterie dei Tar e del Consiglio di Stato sono poi tenuti a comunicare alle parti (comma 3), nel domicilio eletto nei giudizi pendenti innanzi ai tribunali soppressi, l'avvenuta ricezione del fascicolo e a loro volta, entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione della comunicazione, la parte che vi ha interesse deve proporre istanza per la prosecuzione del giudizio; la mancata proposizione della quale determina, altrimenti, l'estinzione del giudizio medesimo (comma 4).

Inoltre, contro i provvedimenti pronunciati dal tribunale regionale delle acque pubbliche per i quali non sia decorso il termine di impugnazione è ammesso l'appello al Consiglio di Stato, mentre contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado ed in grado d'appello, per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, è ammesso il ricorso per cassazione nei termini e con le modalità della disciplina previgente (comma 7).

Infine, per i giudizi di revocazione, di correzione delle ordinanze e delle sentenze è competente il Tar o il Consiglio di Stato (comma 8).

L'articolo 6 prevede che conseguentemente alla soppressione del posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, la pianta organica della magistratura sia aumentata di un posto di primo presidente aggiunto della Corte di cassazione ed sia altresì modificata la tabella B sul ruolo organico della magistratura, allegata alla legge n. 71 del 1991, concernente la dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali.

Allo stesso modo, l'organico del personale amministrativo già assegnato al tribunale superiore delle acque è assegnato alla Corte di Cassazione, mentre quello attribuito ai tribunali regionali delle acque è trasferito alle corti d'appello competenti per territorio. In entrambi i casi, tuttavia, il personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto.

L'articolo 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente [OSTELLARI](#) riferisce sugli esiti dell'Ufficio di presidenza testé concluso e dà conto del consenso unanime espresso da tutti i Gruppi parlamentari circa l'opportunità di richiedere la riassegnazione del disegno di legge n. 1187 (recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia), in sede deliberante e dell'avviso favorevole del

rappresentante del Governo.

Le Commissioni riunite convengono pertanto all'unanimità di conferire mandato al presidente Ostellari di chiedere al Presidente del Senato la nuova assegnazione del disegno di legge n. 1187 in sede deliberante.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) rappresenta l'opportunità che il Senato esamini al più presto i disegni di legge di modifica alla legge n. 3 del 2019 quanto ai profili dell'accesso ai benefici penitenziari.

Il presidente [OSTELLARI](#) fa presente che tale tematica è all'attenzione della Commissione giustizia, cui sono già assegnati alcuni provvedimenti mentre ulteriori iniziative legislative sono annunciate.

La seduta termina alle ore 10,30.

1.3.2.2.2. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 6 (ant.) del 15/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2020
6ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 9,40.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente [OSTELLARI](#), ad un'istanza del senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), dà assicurazioni in ordine alla possibilità di iniziare i lavori in sede referente, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del Regolamento; peraltro, anche alla mera lettura del documento di raccolta delle firme apprestato ai fini amministrativi, risultano le presenze che sarebbero prescritte in caso di votazioni.

IN SEDE REFERENTE

(255) CALIENDO ed altri. - Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio 2019.

Il relatore per la Commissione giustizia [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) invita ad acquisire il materiale già raccolto nella precedente legislatura sull'omologo disegno di legge, nel ciclo di audizioni allora disposto dalle Commissioni riunite. Ciò non impedisce di prefigurare ulteriori audizioni, sia pur limitate nel tempo e riferite ai fatti nuovi sopraggiunti.

Conviene il relatore per la Commissione affari costituzionali [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)).

Sulle proposte dei relatori concorda il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az).

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) invita a non disattendere l'esigenza sottostante al disegno di legge, frutto di una lunga elaborazione parlamentare nella scorsa legislatura, di cui si deve tenere conto: il testo, votato dal Senato, fu sostanzialmente modificato dalla Camera, provocando un ritardo che ne impedì l'approvazione definitiva in seconda lettura. L'apparenza di imparzialità dei magistrati è il valore sotteso a tale proposta: si tratta di un valore alla cui tutela il Governo dovrebbe tenere il massimo grado, anche nella diversa questione della disciplina delle elezioni interne alla magistratura per designare i componenti elettivi del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il presidente [OSTELLARI](#) invita i Gruppi ad indicare, entro le ore 12 di giovedì 23 gennaio 2020, i soggetti da audire (in un numero non superiore a tre per Gruppo). I relatori acquisiranno anche i documenti inerenti della scorsa legislatura, affinché l'istruttoria legislativa possa valersi dell'intero compendio conoscitivo agli atti del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1075) CRUCIOLI. - Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 luglio 2019.

La relatrice per la Commissione giustizia [D'ANGELO](#) (*M5S*) non ravvisa ostacoli all'inizio immediato della discussione generale.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), ricordata la storia del Tribunale superiore delle acque pubbliche, giudica opportuno richiedere un parere al Consiglio Superiore della Magistratura, indagando anche sul carico di lavoro di tale tipo di organo giurisdizionale.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che l'esigenza testé affacciata sia condivisibile; essa può essere conseguita anche mediante lo svolgimento di audizioni. Il Gruppo della Lega, peraltro, esprime apprezzamento per l'obiettivo di semplificazione sotteso a tale tipo di proposta legislativa.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*M5S*) concorda con l'opportunità di richiedere un parere al Consiglio Superiore della Magistratura, essendo necessario conoscere i dati aggiornati del carico di lavoro relativo al tribunale superiore. Dissente invece dallo svolgimento di audizioni.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (*M5S*) concorda con lo svolgimento di audizioni e con la richiesta di parere al Consiglio Superiore della Magistratura.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) invita a contemplare l'audizione di tutti gli *stakeholders* coinvolti nell'apparato che ruota intorno al Tribunale superiore delle acque pubbliche: non quindi soltanto i magistrati, ma anche gli altri fruitori del servizio giustizia.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) invita a considerare, tra i soggetti auditi, anche i docenti di diritto costituzionale e coloro che sono in grado di offrire una valutazione in ordine al diviso passaggio, in tema di diritti soggettivi, da un organo della giurisdizione ordinaria al tribunale amministrativo regionale.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), ribadita la sua ostilità al disegno di legge in titolo, invita a contemplare anche l'audizione di una rappresentanza dell'Associazione nazionale magistrati (ANM).

Non facendosi osservazioni ulteriori rispetto a quella del senatore Crucioli, il presidente [OSTELLARI](#) conclude fissando il termine di giovedì 23 gennaio 2020, alle ore 12, per l'indicazione di tre nominativi per Gruppo di soggetti da audire in un breve ciclo di audizioni; l'attività istruttoria sarà peraltro integrata dalla richiesta di un parere al Consiglio Superiore della Magistratura sul merito del provvedimento, nonché dalla richiesta al Governo di dati aggiornati sul carico di lavoro dei predetti organi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

1.3.2.2.3. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 8 (pom.) del 03/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020
8ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(255\)](#) CALIENDO ed altri. - Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio 2020.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) annuncia di essere a conoscenza di una iniziativa legislativa ministeriale riguardante la materia in oggetto; chiede pertanto la sospensione della trattazione del disegno di legge.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) si oppone ritenendo invece necessario andare avanti, in attesa del disegno di legge ministeriale, per poi disporre in un secondo momento l'eventuale riunione dei due disegni di legge relativi al medesimo argomento.

Il presidente [OSTELLARI](#) ritiene inopportuna la sospensione, dal momento che agli atti non risulta ufficialmente alcun disegno di legge di iniziativa ministeriale; invita pertanto i Gruppi a concordare un termine per gli emendamenti, sul quale invitare la Commissione a pronunciarsi in una prossima seduta.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) non condivide la necessità che s'individu da subito un termine per la fissazione degli emendamenti visto l'imminente arrivo del disegno di legge governativo annunciato dal ministro Bonafede.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) non comprende le ragioni di un eventuale rinvio dell'esame del disegno di legge in titolo. Sebbene il provvedimento annunciato dal Governo affronti la questione degli incarichi politici dei magistrati, l'*iter* del disegno di legge di cui il senatore Caliendo è primo firmatario è già in fase avanzata di esame.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) insiste perché si rinvi la trattazione per consentire a tutti di avere maggior tempo per approfondire una materia tanto complessa e, nelle more, attendere l'eventuale arrivo del disegno di legge governativo già annunciato dal Ministro.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) esprime una netta contrarietà sull'ipotesi di sospendere l'esame del disegno di legge in titolo in attesa che il Governo presenti una propria proposta, poiché in questo modo il Parlamento rinuncerebbe alle proprie prerogative. Concorde, invece, sulla possibilità di ampliare i tempi della discussione, per consentire una riflessione più approfondita sul tema. Qualora nel frattempo dovesse pervenire il provvedimento annunciato dal Ministro della giustizia, si potrà tenerne conto nel seguito dell'esame.

Il [PRESIDENTE](#) propone di mantenere aperta la fase della discussione generale, senza che questo possa ostare ad una prima indicazione in termine di ordine dei lavori: invita i senatori a depositare gli emendamenti entro le ore 12 di venerdì 19 giugno 2020, fermo restando che sarà comunque lasciato il tempo necessario per approfondire la materia a chi ancora non lo abbia fatto, consentendogli di intervenire nella seduta che dovrebbe tenersi nella prossima settimana.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1075\) CRUCIOLI.](#) - *Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#), facendo presente che non tutti i soggetti individuati dai Gruppi hanno ancora fatto pervenire loro contributi istruttori, si riserva di sollecitare i restanti, valutando eventualmente la reviviscenza dell'ipotesi delle audizioni se non dovesse essere data risposta entro martedì prossimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1690\) Deputati DORI ed altri.](#) - *Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(1180\) Daniela DONNO ed altri.](#) - *Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*

[\(1275\) BALBONI ed altri.](#) - *Introduzione dell'articolo 612-quater del codice penale concernente il reato di bullismo*

[\(1692\) PILLON ed altri.](#) - *Disposizioni per il contrasto della diffusione di bullismo, cyberbullismo,*

pornografia e violenza tra i minori

(1743) Licia RONZULLI. - Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e altre disposizioni per il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

(1747) Alessandrina LONARDO. - Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, in materia di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1690 e 1743, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 1180, 1275, 1692 e 1747 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 marzo.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S), relatrice per la 2a Commissione, illustra i disegni di legge in titolo, assegnati in sede redigente alle Commissioni riunite 1a e 2a, che recano misure per il contrasto del fenomeno del bullismo.

Il disegno di legge n. 1180, di iniziativa della senatrice Donno ed altri (M5S), si compone di due articoli. L'articolo 1 apporta una serie di modifiche alla normativa contenuta nella legge 29 maggio 2017, n. 71, in materia di contrasto e prevenzione del cyberbullismo. Più nel dettaglio la disposizione interviene sull'articolo 1 della legge n. 71 estendendone il campo d'applicazione anche alla prevenzione e contrasto del bullismo e introducendovi una puntuale definizione di questo fenomeno. Il disegno di legge riscrive poi l'articolo 3 della legge n. 71, modificando la composizione del tavolo tecnico chiamato ad elaborare il piano di azione integrato, il cui ambito di applicazione è esteso anche al contrasto e alla prevenzione del bullismo. Si prevedono inoltre iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del *cyberbullismo* rivolte ai cittadini, con il coinvolgimento dei servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole. L'articolo 2, infine, nelle more dell'adozione del piano di azione integrato predisposto dal tavolo tecnico, prevede, come norma transitoria, l'applicazione delle disposizioni di quanto attualmente previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'ottobre 2017 recante il piano di azione integrato per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.

Il disegno di legge n. 1275, di iniziativa del senatore Balboni e altri (Fdi), introduce, nel codice penale, il nuovo articolo 612-*quater*, rubricato "*Bullismo*". La disposizione punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, mediante violenza, minaccia, atti ingiuriosi o diffamatori o comunque mediante ogni altro atto idoneo ad intimidire taluno, pone una persona in stato di grave soggezione psicologica tale da escluderlo dal contesto sociale. Con riguardo alla procedibilità, si stabilisce che il delitto sia punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. L'articolo 612-*quater* prevede poi una circostanza aggravante speciale, per la quale si prevede un aumento di pena fino alla metà, nel caso in cui il fatto è commesso da due o più persone riunite o in danno di un minore o di una persona con disabilità, o di una donna in stato di gravidanza. Nelle ipotesi aggravate il reato è procedibile d'ufficio.

Il disegno di legge n. 1692, di iniziativa del senatore Pillon e altri, recepisce una parte degli esiti dell'indagine conoscitiva sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo svolta, in questa legislatura, dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Nel merito il disegno di legge si compone di tre articoli. Più nel dettaglio l'articolo 1 modifica la legge n. 71 del 2017 sul cyberbullismo, prevedendo un più incisivo coinvolgimento delle famiglie nell'attività di prevenzione del fenomeno. L'articolo 2 impone agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di prevedere, gratuitamente, fra i servizi preattivati e disattivabili solo su richiesta dell'utenza, l'attivazione di filtri, blocchi alla navigazione e di altri sistemi di *parental control*. L'articolo 3 infine prevede l'obbligatorio inserimento, nelle clausole contrattuali con gli operatori telefonici, di un richiamo alla responsabilità genitoriale nel caso di condotte illecite poste in essere in rete dai minori. Si vuole in tal modo - prevedendo peraltro l'espressa approvazione per iscritto di tali clausole - «responsabilizzare» maggiormente i genitori, che acquistano *devices* che sono dati in uso ai propri figli.

Il disegno di legge n. 1747, d'iniziativa della senatrice Lonardo, infine, si compone di un unico articolo, il quale apporta una serie di modifiche alla legge n. 71 del 2017 in materia di cyberbullismo. In primo luogo il disegno di legge amplia l'ambito oggettivo di applicazione della legge n. 71 del 2017, anche il fenomeno del bullismo, del quale, peraltro, inserisce una puntuale definizione. Il disegno di legge poi introduce sanzioni penali per le condotte nelle quali si sostanzia il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Al verificarsi degli effetti lesivi delle condotte, e fatte salve le clausole di riserva per gli eventuali più gravi reati, si prevede l'applicazione al colpevole della pena della reclusione da un anno a sei anni e sei mesi. E' previsto poi un aumento di pena (fino alla metà), nei casi in cui il fatto è commesso a danno di un minore, o di una persona con disabilità ovvero con armi o da persona travisata o da più persone. Il reato è punibile a querela della persona offesa. E nei casi di condanna definitiva è sempre disposta la confisca degli strumenti informatici e telematici utilizzati per commettere il reato. Il disegno di legge modifica poi la disciplina relativa al tavolo tecnico e al piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, ricomprendendovi anche il fenomeno del bullismo. La proposta prevede infine puntuali interventi finalizzati a rafforzare le iniziative formative per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Si prevede in particolare che gli istituti scolastici di ogni ordine e grado diano particolare rilievo a progetti formativi volti ad implementare l'alfabetizzazione emotiva. Tale attività formativa, rivolta sia agli insegnanti che agli alunni, con il coinvolgimento delle famiglie, deve avere come finalità lo sviluppo delle attitudini personali volte a consentire il riconoscimento dei propri ed altrui sentimenti, la capacità di gestire lo stress, la rabbia e l'impulsività, anche attraverso la valorizzazione di atteggiamenti pro-sociali, empatici e compassionevoli, tali da favorire l'aggregazione ed evitare comportamenti escludenti. Il disegno di legge interviene, inoltre, sulla disciplina del referente per il cyberbullismo al fine di conferirgli maggiore dignità e riconoscimento per la presa in carico delle incombenze legate alla delicata gestione dei fenomeni del bullismo e del *cyberbullismo* in ambito scolastico. Alla figura del referente il provvedimento riserva un autonomo articolo, nel quale sono disciplinati i requisiti e le competenze di base richieste al docente che dovrà ricoprire tale ruolo. Al referente è inoltre riconosciuta una indennità di funzione per l'esercizio della carica. Infine, il disegno di legge introduce nella legge n. 71 un nuovo articolo in chiusura, rubricato «Sistema di Gestione per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del *cyberbullismo* », Si prevede in particolare che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e a cura del dirigente scolastico, debba definire un sistema di gestione idoneo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di bullismo e di *cyberbullismo*, attraverso l'adozione delle seguenti misure: la predisposizione di un piano scritto della vigilanza all'interno degli ambienti della scuola in grado di garantire il costante e corretto controllo e la vigilanza sui minori, anche in relazione alle diverse fasce di età; la predisposizione e l'aggiornamento annuale di un documento di valutazione dei rischi di bullismo e di *cyberbullismo*, tenendo conto dei risultati di una preliminare analisi del contesto di riferimento, del territorio in cui opera l'istituto scolastico, della tipologia di utenza, della fascia d'età degli alunni, delle statistiche dell'ultimo periodo riferite a fatti di bullismo e di *cyberbullismo*; la definizione, per ogni anno scolastico, di linee guida e di un piano di prevenzione dei fenomeni di bullismo e di *cyberbullismo* coerente con i risultati della valutazione dei rischi, nel quale siano descritte le azioni che si intendono adottare, le figure responsabili e i criteri per la successiva verifica dell'efficacia di tali azioni; la definizione di un sistema sanzionatorio che preveda adeguate regole di comportamento e relative sanzioni verso gli alunni che commettano atti di bullismo e di *cyberbullismo*; la definizione di una procedura per l'individuazione e la gestione delle criticità, diretta a consentire a tutti gli interessati, compresi gli alunni e i loro familiari, la possibilità di segnalare, anche in forma riservata, eventuali atti di bullismo e di *cyberbullismo*, nonché a monitorare le misure attuate per prevenire e gestire le criticità; la nomina di una commissione antibullismo dell'istituto scolastico, con funzioni di proposta e di consultazione, la cui composizione, definita dal regolamento scolastico, deve comprendere: il dirigente scolastico, una rappresentanza del personale docente, il referente antibullismo, una rappresentanza dei genitori e, a partire dalla scuola secondaria di primo grado, una rappresentanza degli alunni; ed infine l'adozione per ogni anno scolastico di un piano di formazione in materia di bullismo e di *cyberbullismo* che

garantisca la formazione, l'aggiornamento, il coinvolgimento e la sensibilizzazione di tutte le componenti scolastiche.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S), relatrice per la 1a Commissione, illustra i provvedimenti in titolo soffermandosi sulle parti di competenza della Commissione affari costituzionali.

Il disegno di legge n. 1180, a prima firma della senatrice Donno e originariamente assegnato alla sola 1a Commissione, interviene sulla legge n. 71 del 2017 in materia di cyberbullismo, estendendone l'ambito di applicazione anche al fenomeno del bullismo.

A tal fine è modificato il titolo stesso della legge ed è prevista l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un tavolo tecnico che, rispetto a quello attualmente vigente, comprende anche la prevenzione e il contrasto al bullismo. Il tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'istruzione, redige un piano di azione integrato e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e al controllo dei contenuti per la tutela dei minori. Il piano è integrato con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, al quale devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di *social networking* e gli altri operatori della rete internet. Il piano stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.

La proposta prevede inoltre che il Ministro dell'istruzione trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico.

Nelle more dell'adozione del piano di azione integrato così predisposto, si prevede, come norma transitoria, l'applicazione delle disposizioni di quanto attualmente previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 ottobre 2017.

Il disegno di legge n. 1275, di iniziativa del senatore Balboni e altri, introduce, nel codice penale, il nuovo articolo 612-*quater*, concernente il reato di bullismo. Poiché tale proposta era stata originariamente assegnata alla sola Commissione giustizia, rinvia all'illustrazione della relatrice D'Angelo.

Il disegno di legge n. 1692, a prima firma del senatore Pillon, recepisce una parte degli esiti dell'indagine conoscitiva sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo svolta, in questa legislatura, dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Nel merito il disegno di legge si compone di tre articoli.

Nell'ambito dei profili di competenza della 1a Commissione, segnala in particolare i primi due articoli: l'articolo 1 modifica la legge n. 71 del 2017, prevedendo un più incisivo coinvolgimento delle famiglie nell'attività di prevenzione del fenomeno; l'articolo 2 impone agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di prevedere, gratuitamente, fra i servizi preattivati e disattivabili solo su richiesta dell'utenza, l'attivazione di filtri, blocchi alla navigazione e di altri sistemi di *parental control*.

Infine, il disegno di legge n. 1747, d'iniziativa della senatrice Lonardo, si compone di un unico articolo, il quale apporta una serie di modifiche alla legge n. 71 del 2017. In primo luogo, il disegno di legge amplia l'ambito oggettivo di applicazione della legge n. 71 del 2017 anche al fenomeno del bullismo, del quale, peraltro, inserisce una puntuale definizione. Inoltre, il testo modifica la disciplina relativa al tavolo tecnico e al piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, ricomprendendovi anche il fenomeno del bullismo. La proposta prevede infine puntuali interventi finalizzati a rafforzare le iniziative formative per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Si prevede in particolare che gli istituti scolastici di ogni ordine e grado diano particolare rilievo a progetti formativi volti a implementare l'alfabetizzazione emotiva. Tale attività formativa, rivolta sia agli insegnanti che agli alunni, con il coinvolgimento delle famiglie, deve avere come finalità lo sviluppo delle attitudini personali volte a consentire il riconoscimento dei propri e altrui sentimenti, la capacità di gestire lo stress, la rabbia e l'impulsività, anche attraverso la valorizzazione di atteggiamenti pro-sociali, empatici e compassionevoli, tali da favorire l'aggregazione ed evitare comportamenti escludenti.

Il disegno di legge interviene, inoltre, sulla disciplina del referente per il cyberbullismo al fine di conferirgli maggiore dignità e riconoscimento per la presa in carico delle incombenze legate alla delicata gestione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in ambito scolastico. Alla figura del referente il provvedimento riserva un autonomo articolo, nel quale sono disciplinati i requisiti e le competenze di base richieste al docente che dovrà ricoprire tale ruolo. Al referente è inoltre riconosciuta una indennità di funzione per l'esercizio della carica.

Infine, il disegno di legge introduce nella legge n. 71 un nuovo articolo in chiusura, rubricato «Sistema di Gestione per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo». Si prevede in particolare che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e a cura del dirigente scolastico, debba definire un sistema di gestione idoneo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, attraverso l'adozione delle seguenti misure: la predisposizione di un piano scritto della vigilanza all'interno degli ambienti della scuola in grado di garantire il costante e corretto controllo e la vigilanza sui minori, anche in relazione alle diverse fasce di età; la predisposizione e l'aggiornamento annuale di un documento di valutazione dei rischi di bullismo e di cyberbullismo, tenendo conto dei risultati di una preliminare analisi del contesto di riferimento, del territorio in cui opera l'istituto scolastico, della tipologia di utenza, della fascia d'età degli alunni, delle statistiche dell'ultimo periodo riferite a fatti di bullismo e di cyberbullismo; la definizione, per ogni anno scolastico, di linee guida e di un piano di prevenzione dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo coerente con i risultati della valutazione dei rischi, nel quale siano descritte le azioni che si intendono adottare, le figure responsabili e i criteri per la successiva verifica dell'efficacia di tali azioni; la definizione di un sistema sanzionatorio che preveda adeguate regole di comportamento e relative sanzioni verso gli alunni che commettano atti di bullismo e di cyberbullismo; la definizione di una procedura per l'individuazione e la gestione delle criticità, diretta a consentire a tutti gli interessati, compresi gli alunni e i loro familiari, la possibilità di segnalare, anche in forma riservata, eventuali atti di bullismo e di cyberbullismo, nonché a monitorare le misure attuate per prevenire e gestire le criticità; la nomina di una commissione antibullismo dell'istituto scolastico, con funzioni di proposta e di consultazione, la cui composizione, definita dal regolamento scolastico, deve comprendere: il dirigente scolastico, una rappresentanza del personale docente, il referente antibullismo, una rappresentanza dei genitori e, a partire dalla scuola secondaria di primo grado, una rappresentanza degli alunni; l'adozione per ogni anno scolastico di un piano di formazione in materia di bullismo e di cyberbullismo che garantisca la formazione, l'aggiornamento, il coinvolgimento e la sensibilizzazione di tutte le componenti scolastiche.

Data la complessità dell'argomento, ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) propone la congiunzione dei disegni di legge testé illustrati con i disegni di legge nn. 1690 e 1743 riguardanti la stessa materia.

La Commissione concorda.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) richiede di procedere ad un ciclo di audizioni per approfondire la materia e chiede altresì l'acquisizione dei lavori della commissione infanzia sull'argomento.

Il [PRESIDENTE](#) propone come termine per l'indicazione degli auditi martedì 9 giugno alle ore 14,30.

La Commissione concorda

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.3.2.2.4. 1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) - Seduta n. 9 (pom.) del 24/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
2^a (Giustizia)
MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 2020
9^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
[BORGHESI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(255\)](#) CALIENDO ed altri. - Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici

[\(1408\)](#) BALBONI ed altri. - Disposizioni in materia di candidabilità dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 255, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1408 e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno 2020.

Il presidente [BORGHESI](#) comunica che, nell'ambito delle attività conoscitive funzionali all'esame in sede referente (già disposte dagli Uffici di Presidenza integrati), sono pervenuti i contributi scritti del professor Nordio, del professor Pagliari e del professor Miccù, che sono disponibili per la pubblica consultazione sulle pagine *web* delle due Commissioni.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il [PRESIDENTE](#) avverte inoltre che è stato assegnato alle Commissioni riunite anche il disegno di legge n. 1408, sul tema degli incarichi politici dei magistrati. Propone, quindi, che il provvedimento sia trattato congiuntamente a quello già all'esame delle Commissioni riunite.

Le Commissioni riunite convergono.

Il relatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) dà brevemente conto del disegno di legge n. 1408, di iniziativa del senatore Balboni e altri, che si propone - come precisa la relazione - di "ristabilire la

giusta distanza tra i poteri, principio cardine di un sistema democratico e riportare nel giusto alveo la percezione, oggi più che mai necessaria, dell'imparzialità della magistratura".

Nel merito il provvedimento si compone di un solo articolo, il quale prevede che i magistrati (ordinari, amministrativi, contabili e militari), inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possano essere candidati per le elezioni alle cariche politiche e amministrative (comma 1). Non si tratta, a ben vedere, di una incandidabilità assoluta: infatti il comma 2 dell'articolo unico precisa che i magistrati che intendono candidarsi, devono rassegnare le dimissioni entro trenta giorni dalla data di presentazione delle liste. In ogni caso, questi non possono essere candidati nella circoscrizione elettorale in cui ricadono per competenza, in tutto o in parte, le sedi o gli uffici giudiziari presso cui prestano o hanno prestato servizio nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) chiede un possibile rinvio del termine di scadenza per la presentazione degli emendamenti, facendo presente che sta per essere presentato un testo di riforma, tra l'altro, del funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, da parte del Ministro di giustizia. Caldeggia pertanto una proroga del termine per la presentazione degli emendamenti di almeno 15 giorni.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) non concorda con la richiesta di rinvio della collega. Ritiene il rinvio inutile, dal momento che la proposta di riforma del Consiglio superiore della magistratura, di cui si sente parlare, non impatterà sulla materia del disegno di legge oggetto di esame. Paventa il rischio che un ritardo nella trattazione del testo possa comportare la vanificazione del lavoro finora svolto; il momento è particolarmente delicato per gli equilibri tra politica e magistratura e urge, a suo parere, un intervento tempestivo da parte del legislatore.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) nel merito è d'accordo con il senatore Caliendo in relazione all'importanza dell'intervento legislativo; proprio per rendere il lavoro il più possibile funzionale, insiste nel richiedere un rinvio in modo da poter coordinare l'iniziativa parlamentare con quella governativa.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda di esser stato convocato dal Ministro in una riunione avente ad oggetto proprio questo tema. Tuttavia, nell'occasione il Ministro non ha dato rassicurazioni sulla tempistica per la presentazione di questo disegno di legge, che comunque non andrebbe ad impattare sulla materia della incandidabilità dei magistrati. Ricorda inoltre che il rinvio dei termini per la presentazione degli emendamenti è stato già precedentemente concesso.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) insiste con la richiesta di rinvio facendo presente che questa richiesta non ha intenti dilatori: il presidente Ostellari aveva accordato un rinvio in vista dell'imminente presentazione di un disegno di legge governativo sulla materia. Tale atteggiamento ha ingenerato un affidamento circa la concessione del rinvio del termine.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) ricorda di essere stato presente, in rappresentanza delle opposizioni, all'incontro al Ministero sul disegno di legge più volte citato. Tuttavia, ribadisce che tale disegno di legge, qualora dovesse pervenire, non riguarderà la materia che è oggetto dell'odierna disamina.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) propone un breve rinvio ma con l'intesa che, qualora dovesse nel frattempo pervenire il testo di riforma di iniziativa ministeriale, si dovrà disporre un ulteriore rinvio al fine di consentire un coordinamento tra l'iniziativa parlamentare e quella governativa.

Il presidente [BORGHESI](#) propone quindi di rinviare ulteriormente il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 15 di martedì 30 giugno 2020.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente [BORGHESI](#) informa che sono pervenuti, nell'ambito delle attività conoscitive funzionali all'esame in sede referente del disegno di legge n. 1075 (già disposte dagli Uffici di Presidenza integrati), contributi scritti che saranno resi disponibili sulle pagine *web* delle Commissioni.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che di concerto con il Presidente della Commissione giustizia verrà definito il calendario delle audizioni in tema di cyberbullismo.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.3.2.2.5. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 10 (pom.) del 01/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 1º LUGLIO 2020
10ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis

La seduta inizia alle ore 18,25.

IN SEDE REFERENTE

[\(255\)](#) CALIENDO ed altri. - Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici

[\(1408\)](#) BALBONI ed altri. - Disposizioni in materia di candidabilità dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) annuncia che, su richiesta avanzata dalla senatrice D'Angelo, aveva già accordato, di intesa con il presidente Borghesi, una proroga del termine per emendamenti riferito al disegno di legge n. 255 come testo base dell'esame congiunto in titolo, mediante comunicazione ai Gruppi della nuova data del 7 luglio, alle ore 16.

Il sottosegretario GIORGIS annuncia che il Governo, nel predisporre il disegno di legge di riforma del Consiglio superiore della magistratura, intende anche trattare la materia oggetto dei disegni di legge in titolo. L'annuncio è reso affinché le Commissioni riunite, nella loro autonomia, possano trarre le conseguenze in termini di programmazione dei lavori.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) prende atto dell'annuncio ed esprime l'auspicio che la parte del disegno di legge recante una delega, di cui il Ministro ha dato notizia nelle consultazioni con le opposizioni, non includa la disciplina dei magistrati in politica, che, attenendo a delicati profili di

ineleggibilità, è coperta da una riserva di legge da intendersi come assoluta.

Il sottosegretario GIORGIS conferma che non tutte le disposizioni del disegno di legge in preparazione recheranno norme di delega, per cui si potrà valutare la richiesta testé avanzata di contemplare un ambito oggetto di previsioni immediatamente precettive.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) lamenta l'assenza di un disegno di legge governativo, che non può fermare i lavori delle Commissioni riunite: invita a procedere oltre nell'esame congiunto, salvo decidere del testo del Governo quando esso arriverà formalmente.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia le tecniche defatigatorie che la maggioranza ha più volte impiegato per non affrontare la tematica in titolo ed invita a non procedere con ulteriori dilazioni.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) suggerisce al Governo la presentazione di un disegno di legge autonomo che affronti la tematica delle sole ineleggibilità dei magistrati, ciò consentirebbe il celere abbinamento con i disegni di legge in titolo, senza rallentarne l'*iter*.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara che spettano al Governo le scelte sull'oggetto e sul perimetro dei propri disegni di legge; da quanto annunciato in questa sede consta soltanto una imminente iniziativa governativa su una tematica solo parzialmente coincidente con quella dei disegni di legge in titolo, per cui sarebbe anche improprio il riferimento all'articolo 51, secondo comma del Regolamento, che presuppone la medesimezza di materia. Purtuttavia, invita le Commissioni riunite a raccogliere l'invito del Governo pronunciandosi, in sede di programmazione dei propri lavori, con l'avvertenza che la ricaduta di un differimento dovrebbe necessariamente riguardare anche il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) contesta la descrizione dell'atteggiamento della maggioranza in termini defatigatori, prospettata dall'opposizione: è semmai intendimento di evitare inutili perdite di tempo quello che, encomiabilmente, ha aspirato l'annuncio del Sottosegretario e che induce la maggioranza a prospettare un differimento dei lavori al 14 luglio prossimo.

Mentre il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) esprime preferenza per l'11 luglio ed il senatore [CRUCIOLI](#) (*M5S*) prefigura una "forchetta" tra i 7 e i 10 giorni per il differimento, la senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) formalizza la proposta di differimento della trattazione al 14 luglio, dopo il quale - alla luce dell'evento oggi annunciato dal Governo - dovrà essere conseguentemente fissato un nuovo termine per gli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di differimento del seguito dell'esame congiunto al 14 luglio prossimo ma, in proposito, precisa che - con il suo accoglimento - sarebbe conseguentemente prorogato in pari data il termine per la presentazione degli emendamenti.

Le Commissioni riunite convengono a maggioranza sulla proposta di differire il seguito dell'esame congiunto al 14 luglio prossimo, prorogando alla medesima data il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19.

1.3.2.2.6. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 11 (pom.) del 21/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2020
11ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

[PARRINI](#)

indi del Presidente della 2ª Commissione

[OSTELLARI](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi e il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(255) CALIENDO ed altri. - Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici

(1408) BALBONI ed altri. - Disposizioni in materia di candidabilità dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1º luglio.

Il presidente della 2ª Commissione, senatore [OSTELLARI](#), avverte che nello scorso Ufficio di Presidenza integrato è stato fatto presente che il contenuto del disegno di legge n. [255](#), di iniziativa del senatore Caliendo, è parzialmente ricompreso nell'Atto Camera n. 2681, presentato dal Governo alla Camera dei deputati e contenente anche altre previsioni ordinamentali in tema di giustizia e Consiglio Superiore della Magistratura. Stante l'inizio dei lavori sul predetto disegno di legge da parte della Camera il 14 ottobre scorso, occorre preventivamente valutare se attivare le intese tra i Presidenti delle due Camere o se, invece, limitarsi a proseguire il presente *iter*, magari accordando una riapertura del termine per emendamenti.

La necessità politica, sottesa a questa richiesta, è quella di un'indicazione univoca sul modo di

procedere quando, nelle due Camere, sono stati iniziati esami di disegni di legge il cui oggetto è non solo identico o strettamente connesso, ma anche in rapporto di specialità. Se si mantiene la trattazione della questione a livello politico, la maggioranza si dovrebbe far carico di concertare tra i Gruppi delle due Camere una linea comune di condotta, per i disegni di legge che si collocano nel medesimo rapporto di *species* a *genus*. Una linea comune, per gestire questi casi, è vivamente richiesta, prima di attivare una conflittistica puntiforme o decisioni abdicative determinate da circostanze occasionali.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) difende la necessità di superare gli steccati ideologici e politici ed invita i colleghi a ragionare in termini esclusivamente tecnico-giuridici alla richiesta cerca di una soluzione condivisa, ricordando che il testo in questione era stato già oggetto di attenzione nella precedente legislatura ed aveva ricevuto un consenso quasi unanime. Invita i colleghi al dialogo.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) suggerisce, al contrario, un percorso interpretativo desumibile dall'articolo 51 comma 3 del regolamento del Senato: stante l'inizio della trattazione dell'Atto Camera n. 2681, propone che si conferisca mandato alla Presidenza delle Commissioni riunite di rappresentare alla Presidenza del Senato che tale testo contiene norme strettamente connesse al disegno di legge in titolo, affinché ne sia informata l'altra Camera per raggiungere le possibili intese.

Dopo che i presidenti [PARRINI](#) ed [OSTELLARI](#) si sono dichiarati disponibili, non facendosi osservazioni si intende loro conferito il mandato proposto dal senatore Grasso.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 255

XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e riconsiliazione dei giudici

Titolo breve: *Incarichi politici di magistrati*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

4^a (Difesa)

[N. 36 \(pom.\)](#)

23 luglio 2019

[N. 37 \(pom.\)](#)

30 luglio 2019

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 4[^] (Difesa)

1.4.2.1.1. 4ª(Difesa) - Seduta n. 36 (pom.) del 23/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019
36ª Seduta

Presidenza della Presidente
TESEI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Tofalo.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(255) CALIENDO ed altri. - Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Esame e rinvio)

La presidente **TESEI** (L-SP-PSd'Az), in qualità di relatrice, illustra il disegno di legge in titolo. Il testo, secondo la relazione predisposta dai presentatori, mira ad apportare significative modifiche alla normativa vigente in materia di cause di ineleggibilità e di incandidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e a quelle amministrative.

Da un punto di vista generale, la *ratio* del provvedimento scaturisce dall'esigenza di adeguare la normativa in vigore per le elezioni politiche a quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 224 del 2009 (che sottolinea la necessità di impedire il sorgere di qualsiasi dubbio sull'indipendenza e l'imparzialità dei magistrati), nonché dalla necessità di colmare una lacuna del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000), e della legge n. 165 del 2004 (per le cariche elettive regionali), che rendono possibile, in base alle previste cause di ineleggibilità e di incandidabilità, nonché alla disciplina dell'obbligo di aspettativa, il contemporaneo svolgimento delle funzioni politiche amministrative (di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere provinciale e comunale, di componente delle giunte provinciali e comunali, di presidente della regione, di assessore e consigliere regionale) e di quelle giudiziarie, sia pure in ambiti territoriali diversi.

Nel dettaglio, il disegno di legge consta di 15 articoli. In particolare, l'articolo 1 prevede norme generali in tema di candidatura dei magistrati alle elezioni di ogni livello, gli articoli 2 e 4 fissano il principio che il magistrato debba essere collocato in aspettativa all'atto dell'assunzione di qualunque incarico di governo nazionale o locale e che l'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo del

mandato elettorale o dell'incarico, l'articolo 3 prevede che la dichiarazione di accettazione della candidatura sia accompagnata dalla dichiarazione di non versare in nessuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge e l'articolo 4 reca disposizioni in materia di *status* dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo. E' prevista, nel dettaglio, l'obbligatorietà dell'aspettativa per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che locale e l'aspettativa comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato;

Segue poi l'articolo 5, che disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti al Parlamento nazionale o europeo, introducendo la previsione che non possano mai essere assegnati ad un ufficio della regione in cui si sono presentati o che è ricompresa nella circoscrizione elettorale, che il ricollocamento avvenga nella funzione giudicante per cinque anni (e con vincolo di funzioni collegiali per tale periodo), nonché con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo. Analogamente, l'articolo 6 disciplina il ricollocamento dei magistrati eletti alla cessazione del mandato, secondo modalità simili a quelle previste dall'articolo precedente e, in alternativa, la possibilità di essere inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato o in ruolo autonomo del Ministero della giustizia, nonché di essere collocati a riposo con possibilità di riscatto figurativo di cinque anni di servizio con contribuzione volontaria comprensiva anche degli oneri a carico dell'Amministrazione.

Gli articoli da 7 a 10 disciplinano poi il ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo nazionale, regionale o locale, gli inquadramenti nei ruoli autonomi dell'Avvocatura dello Stato e del Ministero della giustizia previsti dall'articolo 6, il ricollocamento in ruolo dei magistrati eletti negli enti territoriali e le cause di incandidabilità per i magistrati onorari, mentre l'articolo 11 detta la disciplina transitoria per i magistrati in carica alla data di entrata in vigore della legge.

Da ultimo, gli articoli da 12 a 14 recano norme in materia di riconsiliazione dei giudici e le sanzioni disciplinari conseguenti alla violazione della nuova disciplina, mentre l'articolo 15, infine, reca una clausola generale di abrogazione delle disposizioni in contrasto con la presente disciplina.

La relatrice conclude la propria disamina osservando che i profili di competenza della Commissione investono l'intero articolato, in quanto il disegno di legge opera anche nei confronti dei magistrati militari.

Si apre la discussione generale.

Il sottosegretario TOFALO osserva che l'ordinamento giudiziario militare è connotato da particolare specificità, in quanto vi sono tre sole sedi (ubicate a Verona, Roma e Napoli) con giurisdizione su tutto il territorio nazionale: in ragione di ciò, le norme concepite per i magistrati ordinari potrebbero risultare, in concreto, di difficile applicazione ai giudici militari.

Precisa infine che il provvedimento è anche all'attenzione dei competenti uffici del Dicastero, ai fini di una completa valutazione tecnico-giuridica.

La presidente [TESEI](#), apprezzate le circostanze, rinvia a prossima seduta l'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

[\(1372\)](#) *Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Introduce l'esame il relatore [ORTIS](#) (M5S), rilevando che il disegno di legge risulta approvato in prima

lettura dalla Camera dei deputati il 27 giugno scorso (Atto Camera n. 1603-*bis*), e che si compone di 10 articoli, organizzati in 4 Capi, recanti, rispettivamente, disposizioni relative all'ordinamento sportivo (articoli 1-4), disposizioni in materia di professioni sportive (articoli 5-6), disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport (articoli 7-9), e disposizioni finali (articolo 10).

Risultano, in particolare, sei deleghe al Governo, alcune delle quali qualificate come "riordino", altre qualificate come "riordino e riforma", nonché alcune disposizioni prescrittive. Le deleghe devono essere esercitate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa, in alcuni casi, della Conferenza Stato-regioni e, in due casi, della Conferenza unificata.

Tra i principi e i criteri direttivi di carattere generale ricorrenti nelle varie previsioni di delega - che non verranno richiamati in corrispondenza degli articoli specifici - vi sono l'organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, il coordinamento - sotto il profilo formale e sostanziale - del testo delle disposizioni legislative vigenti e, infine, l'indicazione esplicita delle norme da abrogare (fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice civile).

Gli schemi dei decreti - adottati su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con altri Ministri di volta in volta interessati - saranno poi trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che dovranno esprimersi entro 45 giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti potranno essere comunque emanati.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, osserva che si rinvencono innanzitutto nell'articolo 1, relativo alle deleghe sul riordino del CONI, che investono anche i gruppi sportivi militari.

Altri profili si rinvencono poi nell'articolo 5 (Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo), ed in particolare nelle lettere *l*) e *m*), che prevedono, rispettivamente, la revisione e il trasferimento delle funzioni di vigilanza e co-vigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e Federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire, nonché il trasferimento all'Unione italiana tiro a segno delle funzioni attualmente esercitate dal Ministero della difesa in materia di agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno.

Con riferimento all'attuale disciplina sull'agibilità dei campi e degli impianti di tiro a volo, l'oratore rammenta quindi che, ai sensi dell'articolo 250 del Codice dell'ordinamento militare, i campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari e l'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, alla sistemazione e alla manutenzione è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa. Tali strutture sono poi date in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.

Conclude proponendo alla Commissione uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato).

La presidente [TESEI](#) domanda se vi siano, da parte dei Gruppi parlamentari e del Governo, ragioni ostative alla votazione del parere nella presente seduta.

Il sottosegretario TOFALO esprime un avviso non ostativo.

Interviene anche il senatore [CAUSIN](#) (*FI-BP*), precisando che, da parte del Gruppo di appartenenza, nulla osta a che si proceda alla votazione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la presidente [TESEI](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore, che viene approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento al Dipartimento delle truppe dei carabinieri (DTC) moldavo (n. 98)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 311, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La relatrice [RAUTI](#) (*FdI*) osserva preliminarmente che lo schema di decreto interministeriale trova il proprio fondamento giuridico nel comma 2 dell'articolo 311 del Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni), in base al quale la cessione di armamenti obsoleti (nel caso di specie inseriti nel ciclo 1996-2004), è consentita solo se questi sono di natura difensiva e previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. In passato, tale norma non trovava sostanziale applicazione, in quanto le cessioni di armamento venivano disposte in atti legislativi, ossia nei decreti-legge di proroga delle missioni internazionali. Tuttavia, l'entrata in vigore della legge n. 145 del 2016 (c.d. "legge quadro" sulle missioni internazionali), e il conseguente superamento dello strumento del "decreto missioni", hanno determinato la reviviscenza della procedura. In particolare, il primo precedente applicativo ha avuto luogo nella scorsa legislatura e precisamente nella seduta del 17 ottobre 2017, allorché la Commissione si è pronunciata sulla cessione di materiale alle Forze armate albanesi. Procede quindi alla disamina del provvedimento, che cede a titolo gratuito 10 veicoli multiruolo protetti al Dipartimento delle Truppe dei Carabinieri della Moldavia. L'atto si inquadra nel processo riorganizzativo dei Carabinieri moldavi avviato con la firma di un importante accordo tecnico il 3 ottobre 2016. La relazione illustrativa predisposta dallo Stato maggiore della Difesa precisa inoltre che i veicoli oggetto della cessione sono stati dichiarati obsoleti perché ormai comportano eccessivi oneri manutentivi e limitate possibilità di impiego, sia in ambito interno, sia, ancor di più, nel contesto internazionale.

Per quanto riguarda il Paese oggetto della cessione, rileva che l'Italia ha sottoscritto con la Moldavia due importanti accordi di cooperazione: uno in materia di lotta alla criminalità organizzata (il 3 luglio 2002 ed entrato in vigore il 5 maggio 2004, a durata illimitata), e uno proprio nel campo della Difesa (sottoscritto il 6 dicembre 2006 e ratificato dal Parlamento con la legge n. 175 del 2009).

La Moldavia è altresì oggetto di particolari attenzioni anche da parte dell'Unione europea, la quale ha manifestato interesse a che le Forze di polizia moldave possano adeguarsi agli *standard* europei, attraverso appositi progetti di assistenza tecnica con Forze di gendarmeria. Inoltre, la Moldavia ha in essere dei processi di cooperazione con la NATO, che si concretizzano con la stipula periodica di una *partnership* individuale. L'Alleanza sostiene infatti la Moldavia in vari ambiti del rinnovamento delle sue Forze armate.

Da ultimo rileva che i Carabinieri moldavi, dal maggio 2012, hanno anche avanzato la candidatura per entrare nell'Associazione tra le Forze di polizia europee e mediterranee ad ordinamento militare (FIEP, di cui fa parte anche la nostra Arma dei carabinieri). Il processo, tuttavia, è ancora in corso di definizione.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [GARAVINI](#) (*PD*), nel ringraziare la relatrice per l'accurata disamina, esprime, a nome della propria parte politica, avviso favorevole sull'atto del Governo in titolo.

Il sottosegretario TOFALO ringrazia del pari la relatrice per la compiuta e particolareggiata esposizione.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la presidente [TESEI](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1372

La Commissione difesa,

considerata la rilevanza dell'attività svolta dagli atleti appartenenti ai gruppi sportivi militari che esprimono atleti in grado di partecipare ed affermarsi in ambito nazionale ed internazionale, compresa la partecipazione ai giochi olimpici;

rilevata l'esigenza di promuovere la diffusione di alcune discipline sportive meno note e praticate anche nell'ambito dei centri sportivi scolastici,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

- sia valutata la possibilità di supportare l'attività dei centri sportivi scolastici tramite l'impiego degli atleti appartenenti al gruppo sportivo militare, e in particolar modo di coloro che hanno partecipato ai giochi olimpici, al fine di promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline sportive meno note e praticate.

1.4.2.1.2. 4ª(Difesa) - Seduta n. 37 (pom.) del 30/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019
37ª Seduta

Presidenza della Presidente
[TESEI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Tofalo.

La seduta inizia alle ore 14,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta, la presidente [TESEI](#) dà conto dello stato dell'*iter* del disegno di legge n. 1152 (recante delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare), riepilogando innanzitutto i passaggi in cui si è articolato l'esame e le audizioni svolte.

Precisa quindi, sul punto, che il Ministro della difesa ha dato la sua disponibilità ad essere udito alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1437\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame la relatrice [DONNO](#) (M5S), osservando che Disposizioni di specifico interesse della Difesa si rinvencono già nel Capo I del decreto-legge, recante disposizioni per il contrasto all'immigrazione illegale.

L'articolo 1, infatti, novella il testo unico dell'immigrazione - di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 - inserendo all'articolo 11 un nuovo comma 1-ter. In base a questa nuova disposizione (cui la Camera, in prima lettura, ha apportato modifiche di mera forma), il Ministro dell'interno, in quanto Autorità nazionale di pubblica sicurezza, con provvedimento da adottare di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e informato il Presidente del Consiglio, può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi, esclusi i navigli militari e le navi in

servizio governativo non commerciale, nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica, oppure quando ritenga necessario impedire il passaggio pregiudizievole e non inoffensivo di una nave rispetto alla quale si concretizzino le condizioni previste dall'articolo 19, comma 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) di Montego Bay, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti.

Ricorda quindi, ai fini di una migliore comprensione della tematica, il quadro normativo generale in cui la nuova disciplina si inserisce, a partire dall'articolo 19 della Convenzione sul diritto del mare. Questo articolo, in particolare, stabilisce che il passaggio di una nave straniera è pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero se, nel mare territoriale, la nave è impegnata, tra le altre, in un'attività di carico o scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero stesso. Inoltre, l'adozione del provvedimento da parte del Ministro dell'interno è consentita nell'esercizio delle funzioni di coordinamento previste dall'articolo 11, comma 1-*bis*, del Testo unico sull'immigrazione e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia.

In particolare, il citato articolo 11 del Testo unico sull'immigrazione attribuisce, relativamente ai controlli di frontiera, la funzione di controllo al Ministro dell'interno e al Ministro degli affari esteri, che adottano il piano generale per il potenziamento e il perfezionamento delle misure di controllo delle frontiere.

Il successivo articolo 12 disciplina poi i casi che si verificano in acque territoriali (o nella zona contigua) e quelli che si verificano al di fuori di esse.

Nel primo caso (articolo 12, comma 9-*bis*), è la nave italiana in servizio di polizia che può fermare la nave sospetta, ispezionarla e, se sono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento in un traffico di migranti, sequestrarla, conducendola in un porto nazionale. Navi della Marina militare, fermo restando l'assolvimento dei loro compiti istituzionali, possano concorrere alle attività di cui al comma 9-*bis*.

Nel caso invece di intervento al di fuori delle acque territoriali (comma 9-*quater*) i medesimi poteri sono posti in capo sia alle navi della Marina militare, sia alle navi in servizio di polizia, e possono essere esercitati a prescindere dalla bandiera battuta dalla nave fermata, purché nei limiti consentiti dalla legge o dal diritto internazionale.

Le modalità di intervento delle navi militari e il raccordo tra le loro attività e quelle svolte dalle navi in servizio di polizia sono poi rimesse (dal comma 9-*quinqüies*) a un decreto interministeriale adottato dai ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. La predetta disposizione è stata attuata con l'adozione del decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2003 che ha affidato le attività di vigilanza, prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina ai mezzi aereonavi della Marina militare, delle Forze di polizia e delle Capitanerie di porto.

In particolare, alla Marina militare spettano in modo prevalente le attività in acque internazionali, mentre le attività nelle acque territoriali e nelle zone contigue sono attribuite principalmente alle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza, cui compete il coordinamento in caso di interventi di più corpi). Al Corpo delle capitanerie di porto sono invece affidati compiti soccorso, assistenza e salvataggio.

Prosegue quindi la propria disamina soffermandosi sull'articolo 2 del decreto-legge, che integra l'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione introducendo una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione, da parte del comandante di una nave, del divieto di ingresso, transito o sosta nel mare territoriale disposto con provvedimento adottato ai sensi del precedente articolo 1. Tale sanzione consiste nel pagamento di una somma da 150 mila a 1 milione di euro (l'importo è stato peraltro oggetto di modifica nel corso dell'esame presso la Camera: nel testo del decreto la sanzione era infatti prevista da 10 mila a 50 mila euro) e si applica la sanzione accessoria della confisca dell'imbarcazione. In particolare, la Camera ha apportato modifiche al testo originario del decreto-legge: infatti, rispetto alla formulazione originaria, che prevedeva la sanzione accessoria della confisca della nave e il sequestro cautelare solo in caso di reiterazione della violazione, viene ora previsto l'immediato sequestro - e la conseguente confisca - senza attendere una seconda violazione.

Oltre a ciò, all'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione, sono stati poi aggiunti i commi 6-ter e 6-quater. In particolare in base al comma 6-ter le navi sequestrate, in applicazione della sanzione amministrativa accessoria, possono essere affidate in custodia dal prefetto, previa richiesta, agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare perché ne facciano uso per attività istituzionali, facendosi carico dei relativi oneri. Gli oneri del sequestro, pertanto, sono di norma attribuiti a proprietario e armatore, salva l'ipotesi in cui le imbarcazioni siano assegnate per fini istituzionali alle suddette amministrazioni. Il successivo comma 6-quater prevede quindi che, quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave sia acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del precedente comma 6-ter. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter è invece, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate.

Infine, la Camera ha inserito anche un ulteriore comma 1-bis all'articolo 2 del decreto-legge. Nel dettaglio si prevede che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, confluiscono in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'Interno per essere utilizzate, su richiesta delle amministrazioni interessate, quale concorso agli oneri di custodia e gestione delle navi assegnate o delle spese di distruzione.

Passando al Capo II del decreto-legge, concernente misure per il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza, l'oratrice si sofferma innanzitutto sul nuovo articolo 8-bis, introdotto dalla Camera e che mira ad agevolare la destinazione di immobili pubblici ai presidi delle Forze di polizia.

Con riferimento, poi, all'articolo 10 (che non ha subito sostanziali modifiche), rileva che esso integra di 500 unità, dal 20 giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019, il contingente di personale militare di cui al comma 688 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 da destinare alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili. A tal fine, la disposizione in esame autorizza la spesa di 1.214.141 euro per l'anno 2019. Anche per il contingente che verrà impiegato nelle richiamate attività di vigilanza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli sono applicate le disposizioni di carattere ordinamentale previste dalla legge, in base alle quali il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati.

Conclude soffermandosi sull'articolo 10-bis, introdotto nell'esame presso la Camera e che reca un'autorizzazione di spesa per garantire la fruizione dei pasti al personale delle Forze di Polizia in occasione di servizi di ordine pubblico svolti fuori sede in località in cui non siano disponibili strutture adibite a mensa di servizio ovvero esercizi privati convenzionati di ristorazione. L'autorizzazione di spesa, in particolare, ammonta a 1.330.000 euro per l'anno 2019, 4.000.000 di euro per l'anno 2020 e 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2021.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [GARAVINI](#) (PD) esprime forte contrarietà sui contenuti del decreto-legge, che reca misure meramente propagandistiche (che, inoltre, isolano ancora di più l'Italia in ambito europeo), senza porre mano alle questioni dirimenti che interessano la sicurezza del Paese.

In particolare, il Governo non ha preso significative iniziative per il contrasto al terrorismo e ciò ancorché dal prossimo primo settembre l'unità europea di cooperazione EUROJUST istituirà un apposito registro sul punto. Criticabile è altresì l'eccessiva espansione dell'azione del Viminale in aree che sarebbero di competenza della Difesa, come nel caso del divieto di ingresso in porto opposto ai natanti della Guardia costiera. Infine, appare criticabile l'inerzia dell'Esecutivo sull'applicazione delle misure istituite nella scorsa legislatura a favore del personale, nonché relativamente agli aumenti salariali, al completamento degli organici e alla defiscalizzazione degli straordinari.

Conclude preannunciando il voto contrario della propria parte politica.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-BP*), nell'esprimere il tendenziale avviso favorevole su misure volte a garantire un efficace controllo delle frontiere, rileva che il decreto-legge all'esame della Commissione presenta comunque delle rilevanti carenze. In particolare, il Governo non sembra affrontare adeguatamente le delicate tematiche relative al ruolo delle polizie locali e dei Vigili del fuoco, nonché la grave carenza di organico che affligge la Polizia di Stato (lamentata, peraltro, dall'organo di vertice della stessa in un recente intervento).

Dopo aver sottolineato l'opportunità di prevedere un apposito stanziamento, non inferiore al miliardo di euro, da destinare al rinnovo del contratto ovvero a nuove assunzioni straordinarie, preannuncia la presentazione, sia presso la Commissione di merito che in Assemblea, di specifici emendamenti, auspicando che il Governo sia disponibile a consentire un'articolata discussione nel merito.

Conclude preannunciando, a nome della propria parte politica, il voto di astensione.

Non essendovi altri iscritti a parlare, viene dichiarata chiusa la discussione generale.

Replica la relatrice [DONNO](#) (*M5S*), proponendo alla Commissione una bozza di parere favorevole.

Intervengono quindi, per dichiarazione di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi, il senatore [FUSCO](#) (*L-SP-PSd'Az*) e la stessa relatrice [DONNO](#) (*M5S*).

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la proposta di parere favorevole della relatrice è, previa verifica del numero legale, posta ai voti ed approvata.

(255) CALIENDO ed altri. - Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 luglio.

La senatrice [GARAVINI](#) (*PD*) pone problematicamente l'accento sull'articolo 1 del disegno di legge, che nella sua attuale formulazione -peraltro di dubbia costituzionalità- sembra prevedere un divieto assoluto di candidarsi per tutti i magistrati ordinari e speciali.

Il sottosegretario TOFALO ricorda che i competenti uffici del Dicastero stanno esaminando il testo al fine di valutare eventuali criticità.

La presidente [TESEI](#) (*L-SP-PSd'Az*), in qualità di relatrice, apprezze le circostanze, si riserva di predisporre una bozza di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento al Dipartimento delle truppe dei carabinieri (DTC) moldavo ([n. 98](#))

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 311, comma 2, del codice dell'ordinamento

militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 luglio.

La presidente [TESEI](#), dopo aver brevemente riepilogato l'*iter* del provvedimento ed osservato che il termine per esprimere parere scade nella giornata odierna, informa la Commissione che, nella presente seduta, svolgerà la funzione di relatrice in luogo della senatrice Rauti, impossibilitata a presenziare.

Propone quindi alla Commissione una bozza di parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire, la bozza di parere favorevole viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti ed approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

